

XI.

TORNATA DEL 16 MARZO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Congedo — Sunto di petizione — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge sull'istruzione elementare — Ritiro dell'emendamento all'art. 1 del Senatore Linati — Osservazioni del Senatore Plezza sul suo emendamento all'articolo 1 combattute dal Senatore Linati — Sottoemendamento all'art. 1 del nuovo progetto dell'ufficio centrale proposto dal Ministro dell'istruzione pubblica — Risposta del Senatore Plezza — Appunto del Senatore Arrivabene alle osservazioni del Senatore Linati — Parole dei Senatori Alferi, Arnulfo e Lauzi in appoggio dell'emendamento Plezza — Considerazioni del Ministro dell'istruzione pubblica e del Senatore Pallavicino Mossi a sostegno del progetto dell'ufficio centrale — Aggiunte al progetto del Senatore Vigliani — Proposta del Senatore Plezza — Sulla medesima parlano i Senatori Vigliani Alferi, Cambry-Digny, Lauzi — Ritiro dell'emendamento Sauli e del sottoemendamento del Ministro dell'istruzione pubblica — Approvazione dell'emendamento Cambry-Digny all'art. 1, non che dell'art. 2 del nuovo progetto — Aggiunte all'articolo 3 del Senatore Arrivabene — Adozione dell'articolo 3 — Osservazioni del Senatore Farina sulle aggiunte del Senatore Arrivabene e del Ministro dell'istruzione pubblica e del Senatore De Gori — Ritiro delle aggiunte proposte dal Senatore Arrivabene — Schiarimenti richiesti dal Senatore Giulini e forniti dal Senatore De Gori, relatore — Approvazione dell'art. 4 — Aggiunta di un articolo proposta dal Senatore Vigliani, accettata dall'ufficio centrale — Osservazioni in favore della proposta Vigliani, dei Senatori Linati, Pinelli e contro del Ministro dell'istruzione pubblica, e del Senatore Martinengo — Emendamento all'art. 5 del progetto proposto dal Senatore Capocci — Considerazioni sul medesimo del Senatore Lauzi — Rinvio all'ufficio centrale dell'aggiunta Vigliani, proposto dal Ministro dell'istruzione pubblica, combattuto dai Senatori Gallina e Galvagno — Reiezione dell'aggiunta Vigliani — Aggiunta all'art. 5 del progetto proposta dal Senatore Matteucci, appoggiata dal Senatore Vigliani e combattuta dal Senatore Amari — Osservazioni dei Senatori Moris e Lauzi — Proposta del Senatore Di San Martino, a cui aderisce il Senatore Matteucci — Approvazione della prima parte dell'art. 5 — Proposta del Senatore di San Martino — Osservazioni sulla proposta San Martino, dei Senatori Vigliani, Galvagno, Ministro dell'istruzione pubblica, Farina, Roncalli, Notta, Moris, e Niutta — Proposta del Senatore Pinelli, appoggiata dal Senatore Giulini — Sottoemendamento alla proposta Pinelli del Senatore Alferi — Approvazione del sottoemendamento e della proposta Pinelli — Emendamento all'art. 5 del progetto del Senatore Arnulfo.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il signor Ministro dell'istruzione pubblica, non che il Ministro dei lavori pubblici.

Il Senatore Segretario D'Adda legge il processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Il Senatore Segretario D'Armitto legge una lettera del Senatore Strongoli, il quale domanda per motivi di famiglia un congedo, che gli è dal Senato accordato.

Legge quindi il seguente sunto di petizione:

N° 2954. Francesco Salvio di San Severino (petizione mancante dell'autenticità della firma).

Presidente. Do conoscenza al Senato di alcuni omaggi fattigli:

1. Dal signor avv. Galli Alessandro di una copia d'una sua iscrizione dedicata a S. M. Vittorio Emanuele II;

2. Dal signor commendatore Feniola da Napoli di un esemplare di un suo scritto intitolato: *L'oracolo di Esculapio d'Epidauro sulla lebbra d'Italia*;

3. Dal deputato Francesco De Blasis di 200 copie di un suo progetto di legge organico comunale e provinciale.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ISTRUZIONE ELEMENTARE.

Presidente. Secondo l'ordine del giorno viene la continuazione della discussione del progetto sull'istruzione elementare.

Nell'ultima seduta il Senato ha adottato l'ordine del giorno proposto dal Senatore Cadorna così concepito:

« Il Senato dichiarando che intende di formare una legge speciale per l'Emilia, passa alla discussione degli articoli. »

Un ordine del giorno non è una disposizione di articolo, è un voto di massima, è una direzione; conseguentemente converrà avvertire nella discussione successiva che questa restrizione all'Emilia debbe far parte del corpo di legge.

La parola è al Senatore Linati.

Senatore **Linati**. La determinazione presa ieri dal Senato di limitare alla sola Emilia le disposizioni della legge che sta per discutersi, vorrebbe la compilazione d'una legge ampia e completa, ed in questo senso io sarei condotto a sostenere l'emendamento che proponeva ieri, col quale si veniva ad estendere all'Emilia un sistema completo di legislazione in fatto di istruzione elementare. Ciò nullameno desiderando abbreviare questa discussione già assai lunga, rinuncio al mio emendamento, riservandomi di fare quelle proposte, che crederò utili per l'esecuzione del progetto in discussione.

Presidente. Avendo il signor Senatore Linati ritirato il suo emendamento, do la parola al Senatore Plezza su quello stato da lui proposto, nel quale si accorda la proposta del signor Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Plezza**. L'emendamento da me proposto contiene due parti, ed è del tenore seguente:

« Nelle province dell'Emilia l'istruzione elementare inferiore è regolata dalle seguenti disposizioni. Essa è data gratuitamente in tutti i comuni. »

La prima parte è la restrizione all'Emilia di questa legge, e di questa non occorre più parlare, essendo già stata in massima adottata dal Senato.

La seconda parte è di restringere la disposizione della legge alla sola istruzione elementare inferiore, a differenza di ciò che è stabilito nel nuovo progetto, che è stato ieri distribuito al Senato, nel quale all'articolo 1 si dice, che l'istruzione elementare tanto inferiore, che superiore (giacchè non è ivi accennata solamente l'inferiore) è data gratuitamente in tutti i comuni.

Sembra a me non essere conveniente in una legge nella quale non si impone ai comuni nessun obbligo di stabilire scuole d'istruzione elementare superiore, mettere una restrizione alla medesima col sancire che essa non possa essere data se non gratuitamente.

Per le scuole elementari inferiori è prescritta la gratuità, ma è anche ordinato di stabilire queste scuole; per le scuole superiori, non essendo ordinato di stabilire le scuole, il prescrivere la gratuità, non è cosa conveniente, perchè non può produrre altro effetto che diminuire il numero delle scuole stesse.

Quando si lascia in arbitrio dei comuni di stabilire scuole d'istruzione elementare superiore o di non stabilirle, non bisogna incagliare la loro volontà e proibire loro di stabilirle anche con qualche minervale, e così non affatto gratuite.

Perciò io credo che si debba eliminare dall'articolo 1 ciò che si riferisce all'istruzione elementare superiore;

per questa nulla è prescritto, nessun favore è fatto dalla legge, e non si deve neppure ordinare la gratuità, la quale in certi casi può essere di ostacolo allo stabilimento delle scuole, e non può in alcun caso giovarne la fondazione.

Presidente. L'emendamento del signor Senatore Plezza, il quale fu ieri deposto sul banco della Presidenza, ed in cui, come già dissi, conviene il signor Senatore Cambray-Digny, è in questi termini:

« Nelle province dell'Emilia l'istruzione elementare inferiore sarà regolata dalle seguenti disposizioni, essa è data gratuita in tutti i comuni. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(Appoggiato).

Apro ora la discussione su di questo emendamento.

Senatore **Linati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Linati**. Se vi ha cosa che importi di rendere gratuita, egli è certamente l'istruzione elementare del popolo, di qualunque grado ella sia, ed in nessun paese che io mi sappia si è posto un minervale sull'istruzione elementare. Quest'istruzione non vien fatta nè per gli scienziati, nè per i letterati, ma pel popolo. L'istruzione elementare inferiore è quindi un bisogno assoluto; l'istruzione elementare superiore è il complemento della prima, e considerare si deve qual solo modo di avere una completa educazione: essa porta l'insegnamento della storia, della geografia, e qualche nozione delle scienze naturali; ed anzi, giusta le leggi vigenti in Piemonte, qualche nozione, secondo i casi, sul commercio, sull'agricoltura, sulla legislazione dello Stato.

Le scuole elementari superiori sono quindi il necessario anello fra l'istruzione elementare inferiore e la superiore.

Ora l'assoggettare quest'ultima alla spesa d'un minervale, sarebbe un renderla quasi inaccessibile ai figli del popolo; per questi motivi io non posso associarmi all'emendamento del Senatore Plezza, e vorrei che fosse mantenuto il progetto dell'ufficio centrale nella sua integrità.

Presidente. La parola è al Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io proporrei un sottoemendamento all'art. 1 del progetto dell'ufficio centrale. Questo sarebbe concepito così: « L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i comuni dell'Emilia... »

Senatore **Matteucci**. Parla solo dell'istruzione elementare inferiore?

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ora, se il Senato mi permette, dirò le ragioni per cui io non aderisco a quella limitazione: e sono, che questa sarà l'unica legge che avrà effettuazione nell'Emilia e per conseguenza dovrà provvedere a tutto l'insegnamento elementare. Inoltre ricorderò al Senato che nella legge comunale la spesa dell'insegnamento elementare è obbligatoria per i comuni e che quindi non potrebbe avvo-

nire che quei comuni si volessero in certo modo rifare le spese della gioventù del popolo.

« Ora in tutta Italia vi ha questa massima, che quanto all'istruzione elementare, ella debb'essere gratuita: perciò crederei si dovesse lasciare l'articolo come sta; solo invece delle parole *in tutti i comuni del Regno d'Italia*, surrogerei queste altre: *in tutti i comuni dell'Emilia*.

Senatore Plezza. Vedo che non è stato capito il mio emendamento. Sono ben lontano dall'oppormi a che si dia gratuita l'istruzione elementare superiore; ciò che io dico è di non ordinare che sia la istruzione superiore gratuita, quando per i comuni non sia obbligatoria l'istruzione stessa. Se si vuole inserire nella legge, negli articoli successivi, che ogni comune o almeno i comuni più ragguardevoli saranno obbligati ad avere un corso di scuola elementare superiore gratuita, io sono qui per votarla con tutta la volontà: ma se di prescrive semplicemente la gratuità di questa istruzione senza poi rendere obbligatoria l'attivazione di essa, non si fa che creare un ostacolo di più a che si stabiliscano di queste scuole. Alcuni comuni possono aver desiderio di stabilire una scuola elementare superiore, quando la spesa non riesca gravissima; possono aiutarsi con qualche piccolo minervale a diminuire le spese e perciò determinarsi a stabilire la scuola; senza la facoltà di imporre tal minervale forse non si determinerebbero a stabilirla, giacchè non hanno nessun obbligo di farlo rispetto alla legge.

Io non voglio pregiudicare questa buona volontà dei comuni di concorrere a parte della spesa per aver la scuola, non voglio colla prescrizione della gratuità creare un ostacolo di più alla fondazione della medesima, che anche non del tutto gratuita, è pure sempre un bene.

Io credo che chi vuol stabilire che la scuola elementare inferiore debba essere gratuita, deve anche prescrivere ai comuni il dovere di aprirla, affinchè questo non sia, invece di un favore, un ostacolo allo stabilimento della scuola superiore.

« Ordinare la gratuità sola senza obbligo a nessuno di fare questa scuola gratuita, equivale al proibire le scuole di tal natura non gratuite o non del tutto gratuite che si volessero fondare, le quali in mancanza delle gratuite, sono pur sempre un bene.

Perciò ritengo il mio emendamento, a meno che non venga adottato, che sia resa obbligatoria anche la scuola elementare superiore.

Senatore Arrivabene. Ho preso la parola soltanto per fare una rettificazione all'opinione emessa dal Senatore Linati, che cioè in tutti i paesi le scuole povere siano gratuite. Nel Belgio, per esempio, la cosa non è così.

Nel Belgio, il comune fa la lista dei poveri, che vi hanno diritto, e poi quali la scuola è gratuita, e quelli poi che possono pagare, non vi sono ammessi salvo pagando.

Presidente. Se non vi è alcuno che domandi la parola, metterò ai voti l'emendamento Plezza, col quale concorda quello del Senatore Cambrey-Digny.

Senatore Alteri. Aggiungerò a quello che ha detto l'onorevole signor Senatore Arrivabene, che l'asserzione del signor Senatore Linati non è neppure esatta per quello che riguarda la Francia e la Germania, l'Inghilterra e l'America. Credo adunque che sarebbe più vicino al vero chi dicesse, che in Italia solamente si è stabilito questo sistema della gratuità. Forse stava a noi il dare questo esempio, o già lo abbiamo dato, poichè è scritto nelle nostre leggi.

Tuttavia io credo che l'emendamento proposto dal Senatore Plezza sia accettabile, in quanto che, non essendovi obbligo per i comuni di stabilire queste scuole elementari superiori, non si possa imporre loro la gratuità: poichè sarebbe necessario lo stabilimento di maggior numero di scuole, e anzi di tutte le serie delle scuole elementari, pare sia lecito il credere, che se altrove, dove lungamente e più volte e con maturità si sono studiate queste questioni, non si è ammessa la gratuità, è appunto perchè premeva che questa, come ha detto l'onorevole Senatore Plezza, non fosse di ostacolo ad estendere il beneficio delle scuole elementari.

Senatore Arnulfo. Io sorgo per appoggiare l'emendamento del Senatore Plezza per le ragioni che ha dette attualmente l'onorevole Senatore Alteri; alle quali aggiungerò che qualora si adottasse che la istruzione elementare senza distinzione di gradi o così tanto l'inferiore che la superiore si dovesse dare gratuitamente, dovrebbero darla i comuni a loro spese per logica conseguenza, e ciò essendo, si verrebbero a porre le province parmigiane in una condizione assai più onerosa di quello che lo siano le province, ove è pubblicata la legge del 1859, la quale non rende obbligatorie per i comuni le spese dell'insegnamento salvo per le scuole elementari di grado inferiore. Io credo che sia intenzione del ministero piuttosto di parificare le condizioni delle diverse province, che di stabilire una diversità notevole relativamente agli oneri che sarebbero posti a carico dei comuni: ed adottandosi l'emendamento Plezza si vengono ad unificare le disposizioni vigenti nella massima parte dello Stato con quelle nuove che si applicherebbero alle province dell'Emilia.

Ministro della Pubblica Istruzione. Appunto per parificare il più possibile, io diceva di mantenere il testo dell'articolo dell'ufficio centrale accettato dal Ministero, in cui si parla dell'insegnamento elementare senza distinzione di grado.

La legge del 13 novembre 1859, che oggimai è diffusa e praticata in tutta Italia, mette come gratuiti tutti i quattro gradi dell'insegnamento elementare. Abbia il preopinante la bontà di esaminarla o lo vedrà.

Senatore Arnulfo. Leggerò l'art. 319 della legge 13 novembre 1859.

« Art. 319. In ogni comune vi sarà almeno una scuola nella quale verrà data l'istruzione elementare

del grado inferiore ai fanciulli ed un'altra per le fanciulle.

« Una simile scuola sarà parimenti aperta, almeno per una porzione dell'anno, nelle borgate o frazioni di comuni, che non potendo, a cagion delle distanze o di altro impedimento profittare della scuola comunale, avranno oltre a 50 fanciulli dell'uno e dell'altro sesso atti a frequentarla. »

Questa è la legge del 1859.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Questo è l'obbligo generale, ma dovunque ammette una scuola elementare, la stabilisce gratuita.

Senatore **Vigliani.** Legga l'art. 321.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Sì, sì, lo legga.

Senatore **Arnulfo.** Lo leggerò.

« Art. 321. Le scuole elementari del grado superiore ai maschili, che femminili dovranno stabilirsi:

« In tutte le città e terre dove esistono istituti di istruzione pubblica per essere ammessi ai quali è richiesta o tutta o parte della cultura, che si riceve nelle medesime scuole.

« In tutti i comuni che hanno oltre a 4 m. abitanti di popolazione agglomerata, non calcolando le frazioni o borgate. »

Senatore **Notta.** Abbia la bontà di leggere anche l'art. 317.

Senatore **Arnulfo.** Leggerò eziandio l'art. 317.

« L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i comuni.

« Questi vi provvedono in proporzione delle loro facoltà e secondo i bisogni dei loro abitanti. »

Questa disposizione è unicamente per le scuole inferiori.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ma io non parlai dell'obbligo, bensì della gratuità, e si è nella legge 13 novembre 1859 determinato il gratuito insegnamento di tutti i gradi dell'insegnamento elementare. Questo è l'uso dei comuni di tutta l'Italia.

Senatore **Vigliani.** Mi pare che l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Arnulfo circa la limitazione del principio di *gratuità* alle scuole elementari di grado inferiore non sia esatta, perchè la lettura dell'art. 321 e del successivo 322 della legge sull'istruzione pubblica, più volte ricordata in questa discussione, risolve la questione dimostrando, come il legislatore abbia applicata la gratuità delle scuole elementari del grado superiore ai municipii più cospicui.

Infatti l'art. 321 dice: (*V. sopra*).

L'art. 322 aggiunge:

« Ai Comuni cui l'obbligo delle scuole elementari e superiori fosse per riuscire troppo grave potrà essere accordata la facoltà di affidar queste scuole, salvo la opportuna idoneità, ai maestri cui sarà nello stesso tempo affidata una parte dell'insegnamento nelle scuole inferiori. »

Voi vedete dunque che l'insegnamento gratuito ele-

mentare superiore è stabilito dalla legge non per tutti i municipii, ma per alcuni; e come i municipii indicati in questi articoli di legge godano di tal beneficio, mi pare che non sarebbe conforme a giustizia il privarne le province dell'Emilia, alle quali noi vogliamo estendere le disposizioni della legge sull'insegnamento.

Dirò di più, che il beneficio che si arrecherebbe a quelle province rimarrebbe imperfetto, se non vi si aggiungesse anche l'obbligo relativo all'istruzione superiore elementare, in quanto che a molti giovanetti poco gioverebbe l'aver appreso l'istruzione elementare inferiore, quando fossero poi privati del grado superiore, e così fosse loro precluso il cammino a progredire oltre.

Le istituzioni che favoriscono i migliori ingegni con posti gratuiti negli stabilimenti d'insegnamento pubblico rimarrebbero prive di scopo relativamente alla gioventù dell'Emilia, in quanto che, fatti i primi passi nella via dell'istruzione, si troverebbe obbligata ad arrestarsi.

Quindi io mi proponevo, nel corso della discussione della legge, esauriti gli articoli relativi all'insegnamento elementare inferiore, di presentare un'aggiunta la quale riguarda in modo più limitato l'obbligo dell'insegnamento elementare superiore gratuito, onde arrivare così a mettere le province dell'Emilia in una condizione conforme a quella in cui si trovano le altre province, nelle quali è in vigore la legge sull'insegnamento pubblico del 1859.

Senatore **Piazza.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Notta.

Senatore **Notta.** Rinuncio alla parola, non avendo più nulla da aggiungere.

Senatore **Lauzi.** Voleva far osservare una circostanza.

Siccome l'articolo primo parla di tutti i comuni, è impossibile ritenere implicita l'idea che esso si occupi pure dell'istruzione superiore; giacchè eccederebbe i limiti della legge. La legge rende obbligatorio l'insegnamento elementare superiore solo nelle città o capoluogo di circondario, dove esistono altri stabilimenti d'istruzione superiore ed una popolazione agglomerata di quattro mila anime almeno. Con ciò volevo dire, che l'emendamento Piazza non fa che dare il suo preciso significato a questo articolo e toglie il pericolo di equivocare; giacchè necessariamente quando si dice: si darà l'istruzione elementare di cui si parla in questo primo articolo, può solamente intendersi dell'istruzione elementare del grado inferiore.

Del resto, siccome tutti coloro che hanno parlato fin qui sull'argomento, sono ben lontani dallo impedire la istituzione di scuole superiori, e siccome il Senatore Vigliani si sarebbe testè riservato di occuparsi di questo oggetto in un articolo addizionale, così io pregherei quelli che hanno fatto opposizione a non insistere, perchè a maggior schiarimento della cosa, nel 1° articolo si dica che l'istruzione elementare superiore si darà in tutti i comuni gratuitamente.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. È mio debito di far presente al Senato ed all'onorevole Senatore Vigliani, che le mie osservazioni furono necessariamente fatte in relazione al progetto che è in discussione tal quale esiste, e non relativamente ad un futuro progetto. Lo schema di legge che esaminiamo contiene unicamente disposizioni relative all'istruzione elementare inferiore, e perciò non può sussistere la generica disposizione dell'articolo 1, che si riferirebbe anche all'istruzione di grado superiore non compreso nello schema di legge. Quando nel progetto che è in discussione vi fossero le disposizioni che formar devono oggetto della proposta, che il signor Senatore Vigliani ha intenzione di fare, le mie osservazioni sarebbero superflue. Ma l'onorevole Senatore riconosce che allo stato delle cose sussistono, in quanto che egli dichiara di volere poi proporre articoli di legge d'aggiunta all'attuale progetto riflettenti l'istruzione elementare di grado superiore.

Senatore Vigliani. Domando in parola.

Senatore Arnulfo. Ma finchè nello schema di legge non si parla che dell'istruzione elementare di primo grado, e non vi è ombra di disposizione che rifletta il rimanente dell'istruzione elementare, io concorro col l'onorevole proponente dell'emendamento, che sia per lo meno inutile, che l'articolo primo sia generico, e comprenda l'istruzione elementare di grado superiore ed inferiore, quando poi nelle disposizioni speciali successive nulla si dispone per l'istruzione elementare di grado superiore.

Dunque finchè vi sono soltanto i nove articoli del progetto stampato sta l'emendamento Piazza; se vi si aggiungeranno degli altri articoli coi quali si riprodurranno le disposizioni della legge 13 novembre 1859, cui alludeva l'onorevole Ministro e l'onorevole Senatore Notta, allora potrà ammettersi nell'articolo primo una locuzione generica; ma mi permetteranno gli onorevoli proponenti, che io dica e mantenga, che finchè non è fatta ed adottata la proposta Vigliani, è oziosa la parola di istruzione gratuita in genere, sotto la riserva cioè che si ammetta l'articolo, salvo a proporre l'aggiunta.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Se il Senatore Vigliani vuol dire che è nella sua mente, nella sua proposta d'aggiunta, d'inserire nel progetto, l'insegnamento gratuito anche nei gradi superiori dell'istruzione elementare, allora non vedo che necessità vi sia di cominciare ora a stabilire che l'insegnamento elementare di qualunque grado sarà gratuito. Io insisto poi, perchè quand'anche l'aggiunta del Senatore Vigliani non avesse pieno successo, debbasi ritenere gratuito l'insegnamento elementare di tutti i gradi per le ragioni che io toccava poc' anzi, che cioè nell'Emilia sarà questa la sola legge che avrà effettuazione e che dovrà in certo modo provvedere a tutto l'insegnamento elementare. L'obiezione del Senatore Piazza, che con fare gratuito quell'insegnamento, rischiamo di crescere le difficoltà, invece di diminuirle, credo che non regga; io dirò anzi in contrario

che tale è la forza dei costumi in Italia, tale la consuetudine generale di considerare gratuite le scuole elementari, che appena un comune osasse di proporre un minervale, noi vedremmo quella scuola in gran parte deserta.

Noi dobbiamo infondere questa persuasione negli italiani, che quanto all'insegnamento elementare, cioè a quello di cui partecipa il vero popolo, debbe essere gratuito.

Dunque insisto sopra il sottoemendamento da me proposto.

Senatore Pallavicino-Mossi. In appoggio del signor Ministro io espongo ciò che esiste nelle province parmensi.

L'istruzione elementare che esiste colà, sia inferiore, sia superiore, è gratuita in tutti i comuni dello Stato, non che negli appodati; vi si apprendono tutte le materie che erano annoverate nel progetto primo ministeriale, anzi vi si aggiunge di più lo studio elementare di storia e di geografia.

Ma qui non trattasi di ciò, quindi accetto il sottoemendamento del Ministro, quantunque per le province parmensi non sia che una ripetizione.

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore Piazza. Se è incontestabile questo fatto che nell'Emilia esiste già una legge che obbliga anche all'istruzione elementare superiore i comuni che ne sono capaci, io non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento, quando questo fatto sia bene sicuro; giacchè in caso diverso, lo domanderei che prima di tutto si votasse l'emendamento che sta per proporre il Senatore Vigliani.

Il mio emendamento non mirava ad altro, se non che a non proibire le scuole elementari superiori non gratuite, quando nella presente o in altra vigente legge non si conteneva alcuna obbligazione di stabilirle.

Adunque propongo, che prima di questo articolo si voti l'emendamento Vigliani, dall'esito del quale dipenderà il voto che si darà sul primo articolo della legge.

Senatore Vigliani. Io prenderò a spiegare più chiaramente la mia intenzione, onde possa il Senatore Piazza deliberare più agevolmente sopra la sua proposta.

Io non intendo di proporre un emendamento ma sibbene un'aggiunta al progetto che ci è stato presentato dall'ufficio centrale in seguito all'ultima sua deliberazione. Esso contiene in principio la disposizione generale, che dichiara gratuita l'istruzione elementare in tutti i comuni del Regno d'Italia.

Noi restringiamo questa massima, secondo le deliberazioni prese ieri, alle province dell'Emilia. Seguono gli articoli 2, 3, 4 i quali regolano l'istruzione elementare inferiore ed impongono ai comuni l'obbligo di dare questa istruzione gratuitamente, fissano il numero delle scuole, e ad un tempo pongono la definizione dell'istruzione elementare del grado inferiore.

La mia intenzione è che mantengansi tutti questi

articoli, e che quando saremo giunti all'art. 5, ivi si aggiungano le disposizioni di tre articoli della legge 1859, e questi articoli sono il 321, che estende l'obbligo della istruzione gratuita elementare alle scuole del grado superiore nei comuni più ragguardevoli; l'art. 322 che promette un sussidio dello Stato a quei comuni che, comunque ragguardevoli, non potessero tuttavia con mezzi propri provvedere congruamente alle spese del grado superiore di insegnamento elementare, ed in fine una parte dell'art. 313, che contiene la definizione dell'istruzione elementare di grado superiore; e tutto ciò al fine di procedere in armonia colla prima parte della legge che discutiamo e di regolare l'insegnamento elementare superiore in modo uniforme, rendendo comune tanto nelle province dell'Emilia, come nelle Province antiche il principio della gratuità dell'istruzione elementare nei due suoi gradi. Così otterremo quello scopo a cui mi pare che il Senato mirasse, di porre cioè le province dell'Emilia, in quanto riguarda l'insegnamento elementare, in una condizione, se non affatto, almeno possibilmente uguale a quella in cui si trovano le altre province, nelle quali è vigente la legge del 1859.

Quindi, io mi accordo perfettamente coll'onorevole signor Ministro, dove propone di mantenere l'articolo 1, quale è proposto dall'ufficio, mutate le sole parole, in tutti i comuni del Regno d'Italia, con queste in tutti i comuni delle province dell'Emilia.

È necessario che quest'articolo, resti concepito genericamente, affinché non venga pregiudicata la questione della gratuità dell'insegnamento elementare superiore, che dovrà formare l'oggetto delle disposizioni successive, secondo il mio modo di vedere.

Voglio sperare di avere abbastanza chiaramente spiegato il mio concetto per porre il Senatore Plezza in condizione di poter deliberare francamente sopra la sua proposta.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Ha già parlato due volte.

Senatore Plezza. Intendo parlare sull'ordine della discussione.

Presidente. Le prego di restringersi assolutamente a questo punto essendo il divieto per parte del Regolamento a tale riguardo formale.

L'articolo 47 dice:

Senatore Plezza. Lo conosco. Lo so a memoria. (Risata).

Presidente. « Nessuno può parlare più di due volte e sulla medesima questione, seppure il Senato non vi consenta con voto per alzata e seduta. »

Senatore Plezza. Io non ho ancora parlato due volte sull'ordine della discussione. Io domando la parola perchè gli articoli che il Senatore Vigliani intende proporre desidero siano discussi prima dell'art. 1 della legge.

Presidente. Il Senatore Vigliani si è riservato di fare la sua proposizione, quando verrà in discussione l'articolo 5.

Senatore Plezza. Io invece propongo che si discutano prima dell'articolo 1.

Presidente. Ma abbandona il suo emendamento?

Senatore Plezza. Questo dipenderà dall'esito della votazione che chiedo.

Presidente. Allora ella fa una nuova proposta? Abbia la bontà di formularla.

Senatore Plezza. Io non fo nessuna proposizione nuova. Io domando che la proposta fatta dal Senatore Vigliani sia discussa e votata prima d'ogni altra disposizione. Dall'esito di questa votazione dipenderà la formula generale per l'istruzione elementare tanto superiore che inferiore, o particolare per la sola istruzione inferiore con cui debbe essere concepito l'articolo primo. Quest'articolo ha tratto a tutto l'insieme della legge. Se nella legge si aggiungessero i tre articoli proposti dal Senatore Vigliani, i quali prescrivono lo stabilimento di scuole di istruzione elementare superiore, è giustissimo che nell'art. 1 sia parlata in generale; ma se fossero rifiutati, allora ritengo il mio emendamento.

Dunque propongo che prima di tutto si ponga in discussione ed a votazione la proposizione del Senatore Vigliani.

Presidente. Domanderò al Senatore Vigliani se intende che gli articoli della sua proposta siano discussi e votati prima.

Senatore Vigliani. Io credo che questi articoli possano essere più acconciamente discussi all'art. 5. Se però il Senato crede, che per avere maggiore libertà di votare l'art. 1, sia opportuno mutare la sede della loro discussione, io non faccio difficoltà.

Voci. No! No!

Presidente. La proposta del Senatore Vigliani è riservata all'articolo 5; rimane la proposta del Senatore Plezza.

Senatore Plezza. In questo caso faccio mia la proposizione del Senatore Vigliani, e domando che sia discussa prima, perchè non posso risolvermi a vedere l'art. 1 in una formula, che comprenda o che escluda la proposizione Vigliani, se non quando saprò se essa è dal Senato ammessa o rifiutata.

Presidente. Ma allora ritira il suo emendamento?

Senatore Plezza. Lo sospendo.

Presidente. Voglia formulare il suo nuovo emendamento.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. L'onorevole Senatore Plezza non riflette che gli emendamenti del Senatore Vigliani non possono essere proposti; se non quando saranno stati accettati dal Senato gli articoli che precedono; perchè non può supporre l'istruzione elementare superiore, se prima non è stabilita l'istruzione elementare inferiore.

Senatore Plezza. La proposizione che intendo fare è certamente sotto riserva di collocar poi al suo posto

gli articoli aggiunti dal Senatore Vigliani; ma siccome dal loro esito dipende la formola che si deve dare all'art. 1., io non posso risolvermi ad abbandonare il mio emendamento, solo acconsento a sospendere la discussione.

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore Alfieri. Due parole soltanto in risposta all'onorevole Senatore Plezza. Se il Senato accettasse l'emendamento da lui proposto senza la menzione dell'istruzione inferiore, che egli intende di introdurre, a questa mancanza si potrà supplire, secondo il nostro regolamento, quando rifiutati gli emendamenti del Senatore Vigliani, vorrà infine della legge riproporlo; perchè nel regolamento è detto che anche dopo compiuta la legge, si può introdurre un'aggiunta la quale non contraddica a ciò che nella legge stessa è stato stabilito. Con questo mezzo potrà essere soddisfatto il Senatore Plezza.

Senatore Plezza. Mi riservo di proporre la formola nella quale ho redatto l'articolo 1., pel caso che non vengano adottate le aggiunte, che propone il Senatore Vigliani.

Presidente. Ritira l'emendamento attuale?

Senatore Plezza. Io sospendo: vale a dire mantengo la prima parte, e sospendo la seconda, sino a quando sia votata la proposizione Vigliani e nel solo caso che sia respinta.

Presidente. Sul primo articolo del progetto di legge v'era anche un emendamento del Senatore Sauli.

Senatore Sauli. Siccome la legge si restringe ora alle sole province dell'Emilia, perciò io ritiro il mio emendamento.

Presidente. Non resta per conseguenza che a porre ai voti l'art. 1.

Senatore Cambray-Digny. Allora se il Senatore Plezza ritira o sospende il suo emendamento, io ripiglio il mio.

Presidente. Se il Senatore Cambray-Digny riprende il suo emendamento, ne darò nuovamente lettura.

Questo emendamento essendo conforme a quello del Senatore Plezza, il Senatore Cambray-Digny vi si era associato.

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore Cambray-Digny. Il mio emendamento è precisamente quello del Senatore Plezza, se non che in quello del Senatore Plezza vi si era aggiunta la parola inferiore che io non ammettevo; ritirando egli il suo emendamento, io non intendo che cada il mio, perciò io dimando che si voti sovra esso.

Presidente. Il suo sarebbe allora senza la parola inferiore.

Senatore Cambray-Digny. Precisamente.

Senatore Lauzi. Colla speranza di non complicare di più, ma di chiarire la discussione, fo osservare che l'emendamento proposto dal Senatore Plezza si compone di due parti. Una la quale contiene precisamente l'emendamento proposto dal Senatore Cambray-Digny, nella

quale si cominciava la legge col dire: « Nelle province dell'Emilia l'istruzione elementare è regolata colle seguenti norme. » Su questa parte il Senatore Plezza ha dichiarato che persiste. Dunque in questa parte coincidono. L'altra è solamente l'introduzione delle parole di grado inferiore che il Senatore Plezza aggiungeva alla frase istruzione elementare e che ora egli acconsente a ritirare.

So dunque il Senatore Cambray-Digny non intende di riprodurre quest'aggiunta della parola di grado inferiore, come mi pare (segni di adesione del Senatore Digny) restano i due emendamenti, che perfettamente combaciano e formano una sola proposizione.

Presidente. Il primitivo emendamento del Senatore Digny è concepito in questi termini: « L'istruzione elementare sarà regolata nelle province dell'Emilia secondo le seguenti norme. L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i comuni. »

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Non ho nessuna difficoltà ad accettarlo; e ritiro il mio sottoemendamento.

Senatore De Gori, Relatore. L'ufficio centrale lo accetta.

Presidente. Mette ai voti l'emendamento del Senatore Cambray-Digny consentito dal Ministro della Pubblica Istruzione ed accettato dall'ufficio centrale.

(Approvato).

« Art. 2. Ogni comune deve avere almeno una scuola maschile ed una scuola femminile per l'istruzione elementare del grado inferiore: deve inoltre procurare uguale beneficio, almeno per una parte dell'anno, alle borgate e casali, ed alle altre località ove si possono facilmente radunare oltre a cinquanta fanciulli dell'uno o dell'altro sesso, da sei a dodici anni, i quali per ragione di distanza od altro impedimento, non possono profittare della scuola posta nel centro del comune. »

Ministro della Pubblica Istruzione. Proponerei un piccolo emendamento, invece di dire: dell'uno o dell'altro sesso, dire: dell'uno e dell'altro sesso.

Senatore De Gori, Relatore. L'emendamento era già accettato dall'ufficio, in quanto fu riconosciuto essere un errore di stampa.

Presidente. Metto ai voti l'art. 2 così emendato.

(Approvato).

Leggo ora l'art. 3.

« Art. 3. Ove il numero degli scolari e delle scolare oltrepassi quello di settanta, il comune apre e mantiene un'altra scuola simile in luogo differente, ovvero divide la scuola in due sale. In questo caso lo insegnamento può essere affidato ad un sottomaestro o ad una sottomaestra. »

Senatore Arrivabene. Desidererei fare due aggiunte a quest'articolo. Esse sono espresse in questi termini:

« Quando in una località è sufficientemente provveduto all'insegnamento primario per mezzo di scuole private gratuite, il comune può essere dispensato dall'obbligo di stabilire esso stesso una scuola. »

« Il comune potrà essere autorizzato ad adottare nella località stessa una o più scuole, riunenti le condizioni legali, onde tener luogo della scuola comunale. »

Queste disposizioni sono prese dalla legge belgica, la quale fu promulgata nel 1842 ed ha già diciannove anni di esistenza, nè mai si elevò contro di essa alcun appunto, e fa un' eccellente prova. In questo modo i comuni hanno due vantaggi: il primo si è che essi possono fare economie e nello stesso tempo avere una maggiore libertà d'azione; l'altro, che si può ottenere così una certa concorrenza; perchè quando si permette il monopolio, per quanto sia l'impegno che vi si metta, non se ne traggono mai gli stessi effetti che si conseguono da una certa concorrenza. So che la concorrenza presso molti è considerata come una cattiva cosa; ma io la considero eccellente in tutte le questioni tanto morali che materiali. Vi è ancora un altro vantaggio, ed è che molti signori, i quali stanno in campagna, potendo stabilire liberamente delle scuole, lo fanno, ed in questo modo rendono un servizio al comune, e insieme si affezionano i poveri del comune stesso. Per siffatte ragioni, stimo che queste due aggiunte meritino di esser prese in considerazione dal Senato.

Presidente. Le proposizioni dell'onorevole Senatore Arrivabene costituendo due aggiunte, rimane la prima parte dell'articolo che non è stato finora l'oggetto di nessuna osservazione.

Comincerò dal mettere ai voti l'articolo come sta, riservandomi poi di aprire la discussione sulle due aggiunte del signor Senatore Arrivabene. Rileggerò l'art. 3 (Vedi sopra).

Chi approva l'art. 3, sorga.

(Approvato).

Ora, prima di domandare se le proposizioni del Senatore Arrivabene sono appoggiate, le rileggerò (Vedi sopra).

Essendo due disposizioni diverse, domando se la prima è appoggiata.

(Appoggiata).

Domando se è pure appoggiata la seconda.

(Appoggiata).

Aprò la discussione sulla prima di queste proposte.

Senatore Farina. Le istituzioni in generale stanno bene, quando sono adatte alle abitudini ed alle peculiari circostanze del paese; perciò in certe condizioni, molte istituzioni che eccellentemente funzionano in un paese, non riescono in un altro.

Nelle proposizioni dell'onorevole Senatore Arrivabene parmi che vi sia una parte eccessivamente determinata, ed è quella che si riferisce al giudizio da pronunziarsi circa la sufficiente bontà e convenienza delle scuole.

Se nulla diciamo, ciò potrebbe diventare speculazione di qualche comune poco inclinato a dare l'istruzione, e specialmente dei piccoli paesi, dove il vantaggio dell'istruzione è assai poco apprezzato.

Se gli esempi valessero a qualche cosa, citerei un fatto, di cui posso dire essere stato testimonia. Quando

l'obbligazione di avere scuole comunali non era ancora tradotta in legge fra noi, agli eccitamenti che vennero fatti ad un comune, in via, dirò amichevole, di aprire scuole, sapete, o signori, come vi corrispose il comune? Esso cercò qualcheduno che volesse insegnare a leggere e scrivere ai ragazzi, e siccome quelli che sapevano ciò fare, non erano molto numerosi, ed il comune cercava di spendere assai poco, si trovò un individuo il quale si adattò a dare una lezione di leggere e scrivere per quaranta lire all'anno. E sapete chi era questo nuovo maestro? Era uno che uscendo da un luogo di pena, dove aveva dovuto rimanere per dodici anni, non sapendo che fare, trovò opportuno l'accettare quelle quaranta lire.

L'insegnamento poi era dato a un dipresso come era pagato: alle percosse si alternavano le pessime letture, e le letture malamente fatte; e ciò si diceva avere una scuola per soddisfare all'eccitamento avuto dal governo.

Se noi ammettiamo l'articolo quale viene proposto, può darsi benissimo che si abbia sul principio delle scuole che saranno discrete.

Ma accettandosi queste aggiunte, per cui si sostituirebbero alle scuole obbligatorie del comune, scuole private, che nessuno ha il diritto d'ispezionare, di dirigere e regolare, queste diventeranno cattive, ed il comune intanto si sarà esonerato dall'obbligo di averne.

Credo quindi che presso noi, dove l'istruzione non è ancora sufficientemente apprezzata, sia pericoloso lo introdurre un sistema che può funzionare bene solo là dove la bontà dell'istruzione è meglio apprezzata e conosciuta.

Per conseguenza io non saprei accettare l'emendamento come è formulato, o per lo meno vorrei che quando il Senato credesse bene di accettarlo; vi si dovessero aggiungere le cautele per far sì, che non solo sul principio, ma anche nell'avvenire, la scuola che si vuole sostituire a quella obbligatoria del comune, sia mantenuta in modo che veramente adempia allo scopo dell'istruzione al quale è destinata.

Presidente. La parola è al signor Ministro della Pubblica Istruzione.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Per parte mia io non ho difficoltà alcuna di accettare la proposta dell'onorevole Senatore Arrivabene, quando egli si compiacia di dimostrare un po' più largamente la necessità della proposta medesima; imperocchè di fatto si suole far sempre quello che egli propone.

Ogniqualvolta vi sia una scuola la quale veramente soddisfaccia a tutte quante le condizioni della legge, si suole riconoscerla sufficiente a supplire a quella che dovrebbe istituire il comune.

V'è qualcheduno che pensa, che già la questione fu presentata al Consiglio di Stato, il quale avendo posto la massima che il comune e le sue istituzioni non sono che il collettivo delle forze individuali, la rappresentanza legale dell'opera individuale, sempre che, per l'atto di un individuo si possa veramente dimostrare che l'ufficio

del comune è adompiuto, ripeto che in via di fatto si è in uso di accettare ed esonerare il comune.

Ecco il perchè il Senatore Arrivabene è pregato dal Ministro di volere provare estesamente la necessità del suo provvedimento, il quale è utilissimo per sé, ma potrebbe trovarsi superfluo, dato questo fatto.

Senatore Arrivabene. Io farò una semplice osservazione a ciò che ha detto l'onorevole Senatore Farina. Io ho proposto una cosa che esiste nel Belgio, ed avrei creduto di far torto all'Italia, se avessi supposto minor moralità e minor bontà nel comune italiano...

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore Arrivabene... Io non mi sento in caso di rispondere al cortese invito fattomi dall'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione: dirò soltanto che le scuole, anche quelle instituite nei comuni, sarebbero sempre state sorvegliate dal Governo: perciò se vi si desse un insegnamento contrario alla morale, il governo vi potrebbe porre rimedio.

Il motivo per cui ho proposto quella misura si è perchè sembravami più favorevole ai comuni stessi sotto il rapporto della libertà e dell'economia.

Sta ora al Senato il giudicare del merito suo.

Senatore Farina. Io non ho inteso mai di fare appunto all'Italia di essere meno moralizzata del Belgio. Se il Senatore Arrivabene vuol poi persuadersi che la coltura è assai meno estesa in varie province dell'Italia, che non in quelle del Belgio, egli, da valente economista come è, non ha che a dare uno sguardo alle tavole comparative del numero delle persone che sanno leggere e scrivere in molti, ed anzi ardisco dire nella maggior parte dei paesi dell'Italia con quelli del Belgio, e riconoscerà se le mie parole fossero o no fondate.

Senatore Arrivabene. Non rispondo più, perchè mi piace il principio di non parlare in una stessa questione più di due volte, e non abusare così dell'indulgenza del Senato.

Presidente. La parola è al Senatore De Gori, Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore De Gori. L'onorevole Senatore Arrivabene propone due aggiunte all'art. 3 desunte dalla legge sull'istruzione pubblica del Belgio del 1842. Io, in nome dell'ufficio centrale, ho l'onore di far presente al Senato, che queste aggiunte costituirebbero un diritto eccezionale per i comuni dell'Emilia.

Non istarò ad entrare nel merito di tale proposta. La discussione del merito sarebbe stata opportuna, ove la legge riguardasse tutto lo Stato: limitandosi essa alla sola Emilia, io mi restringerò a far osservare, che mentre tutti i comuni d'Italia avrebbero, per le leggi vigenti nelle altre province, l'obbligo e la fatica di tenere aperte scuole gratuite, quelle solo dell'Emilia godrebbero di un diritto eccezionale.

In conseguenza l'ufficio centrale non crede poter aderire alle proposte del Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. Le osservazioni dell'onorevole Senatore De Gori, che queste disposizioni sarebbero ec-

cezionali per le province dell'Emilia, e non estensibili per ora alle altre parti d'Italia mi determinano a ritirare il mio emendamento.

Presidente. Ritirandosi l'emendamento, apro la discussione sull'art. 4, così concepito:

« L'istituzione del grado inferiore comprende l'insegnamento religioso, la lettura, la scrittura, l'aritmética elementare, la lingua italiana le nozioni elementari del sistema metrico. »

Senatore Giuliani. Domando la parola.

Io chiederei all'ufficio centrale una spiegazione relativa a ciò, che nel primo progetto da lui presentato, esso aveva aggiunto anche i lavori muliebri per le scuole elementari mentre invece in questo è stata ommessa una tal parte che mi pare essere importantissima, e che sarebbe di un gran beneficio nelle scuole di campagna.

Io desidererei sapere se qualche motivo particolare l'avesse indotto a questa soppressione.

Senatore De Gori. Darò soddisfazione all'onorevole Senatore Giuliani della domanda che ha diretta all'ufficio centrale. È verissimo che l'ufficio aveva anzi di primo moto aggiunto i lavori muliebri al progetto ministeriale nella sua prima redazione. Ma li tolse nella seconda arrendendosi al signor Ministro, il quale osservava che nella scuola elementare inferiore, accogliendosi le piccole fanciulle da 6 a 12 anni, non è il luogo di insegnare i lavori muliebri, che a quell'età infantile vengono dati nelle prime forme dalla madre, e che anzi questo è piuttosto un insegnamento e disciplina che si appartiene alla istruzione elementare di grado superiore.

Presidente. Dopo queste spiegazioni, metto ai voti l'articolo 4.

Chi intende approvarlo, sorga.

(Approvato).

« Art. 5. Il comune nomina i maestri dopo d'averne riconosciuta l'idoneità e la moralità.

« L'idoneità si prova colla produzione del diploma che la constata, o con titoli equivalenti.

« La moralità con una attestazione rilasciata dall'Autorità municipale del luogo ov'è domiciliato, nella quale debb'essere indicato l'oggetto per cui si richiede. »

Senatore Vigliani. Cogli articoli che abbiamo pur ora votati, noi assicuriamo ai municipii delle province dell'Emilia un gran beneficio, quello dell'istruzione elementare del grado inferiore. Ma, a mio parere, questo beneficio sarebbe monco, sarebbe molto imperfetto, non sarebbe abbastanza giovevole al suo scopo, quando non vi si aggiungesse l'altro della istruzione elementare del grado superiore. Ho già accennato in parte ai motivi che mi determinano a proporre al Senato le disposizioni che riguardano questa parte dell'insegnamento elementare; ora aggiungerò brevi osservazioni.

Io diceva che intendimento del Senato era di collocare le province dell'Emilia, ossia i loro comuni, in una condizione non inferiore a quella dei comuni che già godono del beneficio dell'insegnamento elementare secondo la legge del 1859.

Ora nelle province in cui è vigente questa legge, come ho dimostrato, e non è dubbio, trovasi pure obbligatorio entro un certo limite l'insegnamento elementare del grado superiore. Il limite mi pare del tutto ragionevole.

Quest'obbligo è ristretto ai municipii dove l'insegnamento di grado superiore può trovare un'utile applicazione. Questo succede nei municipii in cui esistono ginnasi, o, ancor meglio, licei, oppure in quei municipii dove per la quantità degli abitanti, evvi importanza che sia anche impartita l'istruzione elementare di grado superiore, siccome quella che fa scala all'insegnamento ginnasiale, e quindi a quello de' licei.

Per verità l'insegnamento elementare sarebbe in certo modo decapitato nei municipii dell'Emilia, quando non vi si concedesse colà il vantaggio dello insegnamento gratuito del grado superiore. Forse mi si dirà: che si lascia la libertà a quei comuni di stabilire questo insegnamento, comprendo benissimo che noi non andremo al punto di privare quei municipii della facoltà di fare cosa degnissima di encomio, come sarebbe quella di provvedere spontaneamente all'insegnamento elementare di grado superiore; ma il lasciar soltanto una facoltà in questa parte, io non credo che sia soddisfare abbastanza al nostro dovere. Quando riguardo agli altri municipii del Regno che non hanno soltanto codesta facoltà, ma hanno assicurato il beneficio dell'istruzione elementare superiore e di più hanno assicurato un sussidio dallo Stato per provvedere a questo bisogno nel caso in cui riescano insufficienti le loro forze, allora io non mi so difendere da un'impressione molto penosa per la condizione deteriore in che si lasciano le provincie dell'Emilia. Mi parrebbe che noi facciamo degli abitanti di quelle provincie una specie di iloti in presenza della legge sull'insegnamento elementare. Amico come io sono dell'uguaglianza civile in ogni parte e di un trattamento uniforme per tutti i cittadini, io mi permetto di fare istanza presso il Senato, affinché voglia estendere anche ai municipii dell'Emilia non solo il beneficio dell'insegnamento elementare di grado inferiore, ma pure quello dell'insegnamento di grado superiore. E a questo fine proporrei che dopo l'art. 4 si aggiungesse un articolo così concepito:

« Si dovranno anche stabilire scuole elementari di grado superiore ai maschili che femminili:

« In tutte le città o terre dove esistono istituti di istruzione pubblica, per essere ammessi ai quali è richiesta o parte o tutta la cultura che si riceve nelle medesime scuole:

« In tutti i comuni che hanno oltre a 4000 abitanti di popolazione agglomerata, non calcolando le frazioni e le borgate, »

Questa è la disposizione che io desumo dall'art. 32 della legge del 1859. Non credo di acostarmi punto da questa disposizione, perchè non mi pare che sia conveniente in questa occasione di sollevare discussione di principii nuovi, ma che convenga sacrificare per ora il meglio al bene, e per me è un gran bene in

questa circostanza l'introdurre un sistema uniforme nei municipii delle diverse provincie del Regno. Quindi per ora io mi limito a sottoporre all'attenzione del Senato l'articolo che ho avuto l'onore di proporre, riservandomi di aggiungerne altri quando piaccia al Senato di adottarlo.

Senatore De Gori. Nella passata discussione ho manifestato le ragioni per le quali l'ufficio centrale si era attenuto a principii puramente generali in fatto d'istruzione elementare inferiore. L'ufficio argomentava che l'istruzione elementare al disopra del grado inferiore dovesse esser lasciata pienamente all'azione dei municipii, delle provincie, infine delle rappresentanze locali. D'altronde il Senato sa quanto l'ufficio centrale abbia professato il principio di unificare il più possibile la istruzione elementare di grado inferiore; e siccome la aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Vigliani, cioè di estendere e di rendere in gran parte obbligatorio ai comuni anche il grado superiore dell'istruzione elementare, si unisce a quelle disposizioni che sono in vigore per le leggi speciali nelle altre provincie del Regno, l'ufficio non può aver difficoltà di accettare l'aggiunta dell'onorevole Senatore Vigliani.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Non posso altro fare che lodare altamente le provvide intenzioni del Senatore Vigliani col proporre l'aggiunta di pochi articoli, mediante i quali si dia compimento, a suo avviso, a questa legge estendendola anche all'insegnamento elementare di grado superiore. Ma debbo con poche parole significare al Senato perchè la prima proposta di legge si restringe all'insegnamento elementare di grado inferiore, e ne domandò sopra tutto l'obbligazione.

Per quelle ragioni che io toccava or sono alcuni giorni che il nome comuni si estende ad esseri molto diversi, e, moralmente parlando, differentissimi, per quelle ragioni stesse io restringeva le mie domande alle scuole inferiori e non più.

Quando il Governo entra in carteggi con i municipii che hanno agglomerati, come dice la legge, più migliaia di abitanti, troviamo disposizioni ottime.

Io sono il primo a confessare che vi hanno persone istruite, civili, benevole, le quali non solo secondano ed aiutano in ogni maniera l'insegnamento elementare, ma fanno anche sforzi non piccoli rispetto alla cosa pubblica comunale per giungere ad avere scuole elementari superiori bastantemente fornite di tutto ciò che le può rendere non solo sufficienti, ma buone, ma ottime.

Tutto il contrario accade se noi lasciamo le città anche piccole, e ci inoltriamo nelle contrade silvestri dove sono seminati poveri villaggi o castellucci oppressi tanto dalla povertà, quanto dalla ignoranza, e da quella ignavia che le è quasi sempre compagna.

Là, o signori, comincia la gravissima difficoltà del Ministro; là una continua guerra con questi tre nemici, ripeterò sempre, l'indolenza, la povertà, l'ignoranza. Là veramente, se il Ministro non è armato di una legge

per vincere questa inconsiderata resistenza ed ostinazione, là non vi è modo di spargere qualunque menomo germe di istruzione.

Perciò mi appagavo e mi appago tuttora di una legge che provvede all'insegnamento inferiore, cioè a quello che tocca le classi inferiori, delle quali dobbiamo anzi tutto occuparci, perchè, sono quelle che hanno diritto alla più efficace tutela, e delle classi superiori, e del governo segnalatamente.

Onde, ringraziando il Senatore Vigliani, non posso riconoscere nessuna necessità nell'aggiunta che egli ha proposto. In questo momento medesimo noi veniamo approvando qualunque scuola d'insegnamento elementare superiore in tutte quelle città o grossi castelli dove è qualche persona che intenda il valore dell'istruzione, e in quei luoghi dove questo valore sfortunatamente non è sentito! In ogni modo io non crederei che noi qui su due piedi potessimo fare cotesta aggiunta con poche parole, con brevissima discussione. Se il Senatore Vigliani mantiene la sua aggiunta, se il Senato le fa buon viso, gli domando che si compiaccia di rinviare l'aggiunta all'ufficio centrale perchè s'incarichi della scelta degli articoli e della loro riduzione, ed esamihi ciò che è necessario, ciò che è superfluo segnalatamente in una legge, il cui merito è la parsimonia e la semplicità.

Senatore Vigliani. Mi duole immensamente di aver per avversario alla mia proposta l'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica dal quale per verità io mi attendevo poderoso rinforzo; ma debbo confessare, che le ragioni che egli è venuto coll'usata sua eleganza esponendo, non mi persuadono a desistere dal mio proposito, perchè mi parrebbe, come ho già detto, di lasciar molto imperfetta la legge che noi discutiamo, e principalmente il beneficio dell'istruzione elementare che intendiamo procurare ai comuni delle provincie della Emilia, se non si inserisse anche in questa legge la parte che riguarda l'istruzione elementare superiore.

Osservava l'onorevole signor Ministro che non appartutto quest'istruzione è abbastanza apprezzata.

Io voglio crederlo, anzi lo credo facilmente; ma dell'istruzione pubblica avviene come d'altre cose non poche, che dal popolo non sono apprezzate a prima giunta, e non lo sono se non coll'uso, quando colle mani, per dir così, se ne toccano i benefici e i risultati vantaggi.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Mi perdoni, io dicevo il contrario.

Vorrei chiarire il mio concetto, e dico che dovunque v'ha un po' di coltura, un po' di civiltà, sono inutili gli inviti del Ministero.

Senatore Vigliani. Mi perdoni se ho male inteso le sue parole che a stento arrivavano al mio orecchio.

Io mi valgo volentieri di questa rettificazione che mi pare venga in appoggio della mia opinione. Poichè essa dimostra che dove vi ha qualche grado di coltura, il desiderio di avere tutta la elementare istruzione; fa sì che si accettano e si sopportano facilmente i pesi che

ne ridondano ai municipii; io non veggo dunque perchè la legge, secondando appunto questo voto, questo desiderio che si va manifestando in quei luoghi a cui questa parte dell'istruzione elementare superiore è destinata, non regolerà anche questa parte dell'insegnamento popolare e non accorderà a quei municipii dell'Emilia tutti i vantaggi e tutte le agevolezze di cui godono gli altri municipii dove è in vigore la legge del 1859 od altra simile.

Io ripeto quindi che quell'osservazione parmi venire in appoggio della mia opinione.

Però il signor Ministro ha manifestato un timore riguardo al modo di fare l'aggiunta che io propongo. Egli teme che questa aggiunta possa aprire il varco ad una lunga discussione. Per verità se io credessi ciò possibile, dopo la discussione molto prolissa che abbiamo già fatta su questa legge, confesso che volentieri mi asterrei dall'aprirvi un nuovo campo; ma io credo di potere assicurare il Senato che la cosa è molto più semplice che non pare, poichè essa si riduce a due proposizioni semplicissime, delle quali l'una estende i municipii dell'Emilia al principio dell'insegnamento elementare gratuito ed obbligatorio del grado superiore, come ha luogo nelle provincie dove la legge è già vigente. L'altra proposizione non contiene che la definizione dell'insegnamento elementare del grado superiore, la quale pare non debba dar luogo a discussione, perchè, come ben si è già osservato, in questa materia non si tratta di inventar nulla, ma soltanto di enunciare quello che sta nell'intelletto di tutti. Io non vedrei come per votare queste due proposizioni, secondo le quali nei municipii dell'Emilia che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 321 della legge sull'insegnamento pubblico del 1859 avrebbe luogo l'insegnamento elementare di grado superiore, quale è definito nella legge medesima, possano nascere difficoltà o complicazioni.

Io aveva accennato ad una terza proposta, la quale tocca i sussidi dello Stato a favore dei municipii che non sono in condizione di provvedere all'insegnamento superiore, ma percorrendo gli articoli dell'ultimo progetto dell'ufficio centrale, mi sono persuaso che la disposizione dell'art. 7 provvederà egualmente a questo caso, come ora provvede all'insegnamento elementare di grado inferiore.

Quando anche questa legge imponga ai comuni dell'Emilia quell'obbligo che è stato imposto ai municipii delle antiche provincie, per le scuole elementari di grado superiore, la disposizione dell'articolo 7 riceverà applicazione anche per queste scuole, e più non sarebbe necessaria quella terza disposizione che io aveva accennata.

Mi pare che la cosa ridotta a questi semplici termini, non debba dar luogo al signor Ministro di temere che possiamo ingolfarci in una discussione troppo lunga e complicata. Vorrei lusingarmi che il signor Ministro voglia aggiungere la sua autorevole parola perchè il beneficio dell'insegnamento superiore elementare

gratuito non manchi ai comuni, e rendere così l'opera sua più compiuta e perfetta.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Io mi accosterei molto volentieri all'opinione del Senatore Vigliani relativamente all'istruzione superiore, ma riflettendo che questo porterebbe un forte aggravio ai comuni, non mi sento di potervi aderire.

Senatore Linati. Poichè nelle province dell'Emilia fu promulgata la legge intorno ai licei, in piena conformità della legge Sarda, poichè questa disposizione porta l'apertura di parecchi ginnasii, non sembra che debba essere inopportuno, che quei comuni i quali sostengono la spesa dei ginnasii, che è assai grave, debbano anche sottostare alla spesa necessaria all'apertura di scuole elementari di grado superiore. Una cosa è coerente e legata coll'altra; poichè colla proposta del Commendatore Vigliani non si verrebbero ad aggravare delle spese delle scuole elementari superiori fuorchè quei comuni, che ne incontrano già una molto maggiore per avere l'istruzione summentovata.

Questo per la parte che riguarda quelle popolazioni ove esistono scuole ginnasiali ed anche scuole tecniche inferiori. Se poi si tratta di quei comuni, che hanno una popolazione agglomerata di quattro mila abitanti, debbe supporre che la popolazione dell'intero comune sia molto maggiore poichè in un punto solo ne debbono essere agglomerati 4000.

Questi comuni adunque debbono essere abbastanza ricchi da sostenere la spesa delle scuole elementari di grado inferiore, le quali non possono importare una spesa maggiore delle 1200 o 1300 lire compresi due maestri che compongono l'intero insegnamento del grado superiore. Ove anche si supponessero scuole femminili d'amendue le categorie, la spesa sarebbe tutto al più di 2000 a 2200 lire, spesa non grave per comuni che avendo una popolazione agglomerata di 4 mila abitanti saranno almeno in totale di 10 a 12000 abitanti. Ove anche si desse il caso che in questi comuni mancassero i mezzi necessari a sostenere questa non gravissima spesa, socorrerà loro la munificenza dello Stato.

Questi casi sono ben rari, e pertanto mi unisco pienamente alla proposta del Senatore Vigliani, perchè non aggraverà i comuni, o perchè utile e necessaria.

Presidente. Prima di tutto converrà che domani al Senato se la proposta del Senatore Vigliani è appoggiata.

(È appoggiata).

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Voleva solo nuovamente far osservare al Senato che il carattere della legge di cui discutiamo è la necessità.

Io non sarei venuto ad occupare il Senato, in aspettazione di una legge completa, con una legge speciale e dirò temporanea, quando non fossi stato a ciò indotto dalla necessità.

Io debbo essere fornito dei mezzi per poter persuadere

prima, poi astringere, se il bisogno verrà, i comuni che sono ricalcitranti a qualunque specie d'istruzione.

Ripeto, che coloro i quali maneggiano le cose dell'istruzione, sanno benissimo che là dove è, ed in Italia segnatamente, un'agglomerazione di 4 mila persone almeno, una gran parte dei cittadini vergognerebbe di non poter citare una scuola elementare superiore nel luogo del loro domicilio.

Se parliamo della mancanza di leggi positive, ne avremo per lungo tempo; perchè, dirò al Senatore Linati, che la legge non provvede nell'Emilia neppure all'istituzione dei ginnasii.

Il dittatore Farini con un decreto o legge che fosse, fondava i licei, li fondava perfettamente simili a quelli del Piemonte, ma fatalmente scordava i ginnasii: quindi io interrogai chi è migliore legale di me, se dalle parole di quel decreto si potesse cavare qualche appiglio per decretare altresì l'istituzione di ginnasii, e mi fu risposto che no.

È convenuto dunque al Ministero contentarsi delle buone intenzioni di quei popoli (e dovunque, ripeto, è civiltà, là trovo istruzione), per l'istituzione dei ginnasii che dalla legge non sono definiti: così fu nel Modenese, nelle Romagne e nel Ferrarese.

Vede dunque l'onorevole Senatore che noi dobbiamo fermarci: ed a qual punto? Alla stretta e vera necessità. Si forniscano al Ministero i mezzi per poter dilatare i primi gradi dell'istruzione elementare, cioè a dire, cominciare il più presto possibile a togliere quelle rozze e povere popolazioni campestri dalla loro profonda ignoranza che le fa anche spesso volte nemiche delle istituzioni nostre; e del rimanente aspetto volentieri la azione del tempo e della saggezza dei Corpi legislativi.

Voci. Ai voti!

Presidente. Aspetto che mi sia trasmessa la redazione dei due articoli.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Profitterò di questo momento di intervallo per sottoporre al Senato una considerazione, che mi sembra poter appoggiare la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani.

Ed è questa, che colla votazione già fatta sull'art. 1 si è espresso il voto, che l'istruzione elementare non sia solamente di grado inferiore, ma possibilmente anche di grado superiore.

A che tende la proposta del Senatore Vigliani?

All'attuazione di questo voto, ed a definire i limiti entro i quali possibilmente questo voto sarà attuato.

Mi sembra dunque, che questo precedente, che abbiamo nella legge stessa, che stiamo discutendo, sia tale da potere impegnare l'onorevole signor Ministro a non negare a questa proposta quell'autorevole consenso, che tanto varrebbe a farla adottare. E quantunque non intendiamo pel momento di apprestare al Ministero tutti i mezzi onde possa promuovere l'istruzione, non mi sembra che sia accelerare di troppo il passo, quando

anche si accenni uno scopo alquanto superiore a quella semplicissima meta dell'istruzione inferiore, mentre in ciò, come diceva, non facciamo che assecondare un voto espresso nel 1° articolo già votato.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io rispondo all'onorevole mio amico Senatore Pinelli che in principio già io non aveva respinto a dirittura la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani. Quando al Senato piaccia che la legge si dilati, che esca dai limiti della necessità in cui l'aveva posta, quando si voglia provvedere anche all'insegnamento elementare superiore, io non combatterò questa proposta, domanderò solo al Senato che si compiaccia di rimandarla all'ufficio centrale, perchè è impossibile il definire quella materia, stando *pede in uno*; se cioè sopra ciò si vuole un articolo o più articoli. Per esempio, mi sembra che il Senatore Pinelli non potrà porre in dubbio che dovrà esser contenuta ivi la definizione delle materie che debbono insegnarsi d'obbligo in queste scuole elementari; bisognerà adunque aggiungere la definizione delle materie da insegnarsi, e ciò non è possibile in un momento di ben vedere e considerare a dovere; perciò ripeto in ogni caso, se il Senato accetta la proposta che per altra parte è molto sensata e profittevole, bisognerà certo che si compiaccia di mandare il lavoro all'ufficio centrale.

Senatore Vigliani. Mi permetterà il Senato d'abusare forse per un momento ancora della sua indulgenza per aggiungere qualche parola di schiarimento alle parole del Ministro.

Mi rallegra in qualche modo di vedere che egli si va accostando alla mia proposta, giacchè egli riduce la questione a vedere, in primo luogo se realmente vi abbia una necessità di fare l'aggiunta che io sostengo, in secondo luogo, se si possa fare speditamente senza complicazioni.

A me pare che la necessità risulta dacchè un'opera non vuol essere lasciata imperfetta, e come dianzi aveva l'onore di dire, l'istruzione elementare rimane decapitata, se noi ne diamo una sola parte, l'inferiore, e neghiamo l'altra, la superiore, donde avverrà che quella prima parte non potrà fare che gli ingegni eletti possano progredire nell'insegnamento oltre il primo grado. Quindi a me pare che la necessità dell'istruzione elementare superiore sorga dalla stessa natura delle cose.

Il signor Ministro confida che tutti i comuni ragguardevoli ai quali s'imporrebbe l'obbligo di stabilire le scuole elementari di grado inferiore saranno per costituire volentieri anche quelle del grado superiore. Questa ricognizione molto onorevole poi municipii, ci deve viemmeglio tranquillare nell'ammettere le disposizioni della legge sulle scuole elementari superiori. Se conderemo il voto dei comuni, rendendo certezza ciò che non sarebbe che una speranza.

Quanto poi agli articoli nei quali sarebbe rinchiusa la mia proposta, io pregherei il signor Ministro a volerne udire la lettura e forse essa lo persuaderà che essi non

stabiliscono nulla di nuovo, non fanno che riprodurre ciò che già da qualche tempo si osserva in tutti i nostri municipii lodevolmente, senza alcun inconveniente, e vorrà quindi convincersi che l'applicare quegli articoli ai municipii dell'Emilia, non potrà portare inconvenienti che non si verificarono in altri luoghi dove sono in osservanza.

Presidente. Sono due gli articoli proposti dal Senatore Vigliani i quali sarebbero intercalati secondo che egli crede tra l'art. 4 e l'art. 5 del progetto e prenderebbero quindi i numeri relativi di 5 e 6. L'articolo 5 che viene subito dopo l'art. 4, sarebbe così concepito (*V. sopra*).

Leggerò pure l'articolo 6 proposto dallo stesso Senatore Vigliani.

« Art. 6. L'istruzione superiore comprende oltre lo svolgimento delle materie del grado inferiore, le regole della composizione, la calligrafia, la tenuta dei libri, la geografia elementare, l'esposizione dei fatti più notevoli della storia nazionale, le cognizioni di scienze fisiche e naturali applicabili principalmente agli usi ordinari della vita.

« Alle materie sovraccennate saranno aggiunti, nelle scuole maschili superiori, i primi elementi di geometria ed il disegno lineare; nelle scuole femminili, i lavori donneschi. »

Il signor Ministro ha proposto il rinvio all'ufficio centrale.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domanderò prima al Senatore Vigliani se egli ha presa letteralmente nel testo della legge 13 novembre 1859 la distribuzione delle materie?

Senatore Vigliani. Letteralmente.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Per verità mi è impossibile di decidere in questo momento, se ciò è tutto il buono e tutto il necessario. Se v'ha cosa alcuna da aggiungere, il Senato ne è il miglior giudice.
Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore Capocci. Io credo che per compiere la redazione di quest'articolo, bisognerebbe aver riguardo a qualche altra cosa. Noi abbiamo saviamente dato ai comuni tutta la libertà, perchè certamente i comuni sono di tutti i più interessati alla buona scelta dei maestri; ma può darsi benissimo il caso che in un comune qualunque vi sia da fare una scelta quanto alla idoneità e moralità.

Ora non dobbiamo noi preoccuparci di questo fatto dovremo noi intromettervi anche la rappresentanza provinciale, e dare ad essa la facoltà di annullare le nomine oppure lasciare i comuni sempre padroni dei loro maestri? A questo quesito ecco la mia risposta.

Io vorrei fare un'aggiunta a quest'articolo la quale dicesse che alla rappresentanza provinciale fosse fatta facoltà di revocare la nomina di un maestro, laddove ritrovasse fondati i reclami che contro di lui si elevassero.

Senatore Lauzi. Parmi che la proposta dell'onorevole

preopinante Senatore Capocci trovi la sua sede all'art. 5 del progetto che diventerebbe il settimo, se venissero adottati i due articoli proposti dal Senatore Vigliani. Proponerei pertanto che se ne differisse la discussione.

Senatore Capocci. Aderisco.

Presidente. Quando saremo giunti all'art. 5 del progetto dell'ufficio centrale, verrà allora in discussione la proposta del Senatore Capocci. Intanto metto ai voti gli articoli proposti dal Senatore Vigliani i quali assumerebbero i N. 5 e 6, da inserirsi fra gli art. 4 e 5 del progetto dell'ufficio centrale.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Mi riservo sempre qualora siano accettati, di domandarne il rinvio all'ufficio centrale.

Senatore Matteucci. Ma con questa condizione l'aggiunta non si può votare.

Presidente. La proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica è stata una domanda generica subordinata all'esito della votazione, onde, qualora le aggiunte vengano approvate, si possano coordinare colle disposizioni del presente progetto.

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallina. Non mi pare che la domanda dell'onorevole signor Ministro sia conciliabile colla proposta della votazione che vien fatta. Io vorrei che il Senato pronunziasse prima se intende di rimandare all'ufficio centrale l'esame di questa nuova aggiunta; quest'è la questione preliminare da sciogliere.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Senatore Gallina. Veniamo al merito della proposta dell'onorevole Senatore Vigliani. Noi abbiamo sentito nella discussione degli articoli precedenti che dall'onorevole Senatore Arrivabene furono proposte due aggiunte. Ma egli le ritirò per la sola considerazione che trattandosi di estendere all'Emilia disposizioni di legge che generalmente sono in vigore in tutte le province dello Stato, pareva incongruo di fare aggiunte da cui risultasse una disparità di trattamento tra l'Emilia e le altre province, e il Senato approvò gli articoli quali erano proposti, ed il Senatore Arrivabene ritirò il suo emendamento.

Ora il Senatore Vigliani propone due altre aggiunte, e le ricava sostanzialmente da quella legge medesima che è in vigore in quasi tutte le province dello Stato.

Io prescindendo d'entrare nel merito di tali disposizioni, ma uno dei pregi essenziali di queste proposte è l'uguaglianza di trattamento fatto all'Emilia in concorso a tutte le altre province dello Stato, l'uguaglianza di trattamento, il principio d'unificazione sono due cose essenziali che mi paiono andars d'accordo coi desideri universalmente espressi nel corso di questa discussione.

Il Ministro teme che queste disposizioni lascino qualche cosa a desiderare; sopra tutto egli parte dal principio di cui testè favellava, vale a dire dalla necessità in cui si trovava di provvedere all'Emilia, e di mettere colà in vigore una legge che assolutamente mancava;

ciò invero era degno della sua attenzione, degno del suo ministero.

Ma ora senza andare più avanti a cercare se necessità vi sia veramente anche per questa seconda aggiunta, se vi sia necessità delle disposizioni che il signor Ministro crede inutili per la ragione che le amministrazioni dei comuni e delle città sono disposte ad istituire quelle scuole senza avere un eccitamento superiore, od averlo obbligatorio dalla legge; senza entrare dissi in tutto ciò, pare a me, che le disposizioni d'aggiunta hanno per fine di promuovere l'unificazione, di estendere l'uguaglianza di trattamento ad una provincia, di mostrare la sollecitudine del Governo, perchè sia trattata come tutte le altre.

Se v'anno inconvenienti per il resto delle province dello Stato per i due articoli di cui si ragiona, e che sono ancora in vigore, allora si inviino questi all'ufficio perchè nuovamente li esamini; ma se l'esperienza non ci ha dimostrato finora questi inconvenienti, se noi non facciamo altro che estendere una disposizione di legge che già è in vigore da per tutto, mi pare superfluo che rimandiamo all'ufficio centrale l'esame di queste proposte, superfluo ancora, che abbiamo a discutere variazioni da introdurre.

Io credo piuttosto, che sia conveniente per chi ha l'intenzione di accettare queste disposizioni, di accettarle semplicemente quali sono proposte, e non sia il caso di mandarle all'ufficio centrale.

Senatore Galvagno. Io aveva chiesto la parola unicamente, perchè temeva che si mettesse ai voti il rinvio chiesto dal signor Ministro. Solo dirò, che quando subordinatamente si fosse posto ai voti questo rinvio, saremmo ricaduti nell'inconveniente di andar innanzi per ordini del giorno, lo che pare non sia troppo regolare.

Quanto all'osservazione fatta dal Senatore Gallina per cui egli crede, che si possano fin d'ora votare gli articoli come sono proposti, per sempre più accostarsi ad una unificazione, io dico che siamo in tema d'istruzione elementare inferiore, siamo in tema di necessità. Vogliamo noi unificare? Facciamo più presto, votiamo il titolo 5 della legge del 1859 intero, la migliore unificazione è questa. Ma qui ci fu proposta una legge d'istruzione elementare inferiore: vuole il Senato o non vuole uscire da questo limite? E come potrà dichiararlo? Lo dichiarerà votando l'art. 5 proposto dal Senatore Vigliani; se ammetterà l'art. 5, dirà, voglio anche l'istruzione elementare superiore, se rigetterà l'articolo, dichiarerà di voler star fermo nello schema di legge che ci fu proposto intorno all'istruzione elementare inferiore.

Io per me, dico schiettamente, mi limiterò a questa, perchè uscendo da questo limite, non so a quali inconvenienti potrei andare incontro: quindi io voterò contro ogni aggiunta che esca dalla cerchia che ci siamo proposta in questa legge, di provvedere cioè all'istruzione elementare inferiore.

Varii Senatori. Ai voti, ai voti!

Presidente. Metterò ai voti l'art. 5, che è il primo dei proposti dal signor Senatore Vigliani.

Prima però lo rileggerò (V. sopra).
Chi intende di approvare questo articolo, voglia sorgere.

(Non è approvato).

Intende il Senatore Vigliani che si passi al secondo?

Senatore **Vigliani**. Vi rinunzio, perchè il secondo non è che una conseguenza del primo.

Presidente. Ho già letto l'art. 5 del progetto; ed accordo la parola al Senatore Matteucci.

Senatore **Matteucci**. Le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre al Senato nella discussione generale sopra questa legge bastano, a parer mio, a rendere ragione dell'articolo aggiunto, o piuttosto della piccola modificazione fatta all'art. 5 dell'ufficio centrale, e alla quale ho motivo di credere che l'ufficio centrale stesso non farà che buona accoglienza.

Questa modificazione si compone di due parti:

Nella prima è nettamente stabilito che i comuni sono gli esecutori naturali e legittimi di questa legge. Ed infatti non vi è legge sull'istruzione elementare, o ciò che monta anche più, non vi è scuola elementare, io credo, al mondo dove la cosa non sia così. Nella legge di Toscana, nella legge di Napoli, nella legge del 13 novembre, in quella del Belgio, è detto che per mezzo di Deputazioni speciali elette dai comuni si sorveglia il buon andamento delle scuole elementari e inferiori. In tal guisa è dimostrato che non siamo già mossi dal falso ed esagerato proposito di lasciare ai comuni un'autonomia e una libertà assoluta, ma solamente dalla giusta massima di riconoscere nei comuni stessi l'ingerenza e la libertà d'azione che loro spetta negli affari locali. Questo principio esprime il vero stato dell'opinione pubblica in Italia, e chiunque di noi ha seguito lo studio di questo soggetto da qualche tempo, dovrà confessare che esso è nell'animo e nel pensiero di tutti.

Questo principio convenientemente, o in una giusta misura introdotto e applicato, domina, lo dico con vera soddisfazione, nei progetti di legge sull'organizzazione municipale e provinciale, opera memoranda dei nostri migliori uomini di Stato, che il Ministro dell'interno ha presentato alla Camera Elettiva, ha accompagnato con una esposizione che è uno splendido ed elegante documento di sapienza civile. Questo principio fonderà veramente la libertà in Italia, emanciperà i comuni e le province dagli eccessi della ingerenza governativa e dai troppi vincoli dei regolamenti ministeriali.

La seconda parte del paragrafo aggiunto esprime purg una verità sostanziale, forse la più sostanziale della legge.

Signori, l'istruzione elementare è necessariamente ed essenzialmente educazione morale e religiosa: sotto questo punto di vista solo l'istruzione elementare, è come dice il Ministro, la difesa morale del corpo sociale.

Mi guarderò bene dal prolungare questa discussione e dal provarvi con molte parole ciò che tutti sapete e che facilmente s'intende. Non è nel saper leggere e scrivere e fare i conti che sta questa virtù dell'istru-

zione elementare, e potrei coi libri più accreditati delle statistiche criminali dimostrarvi che quella cifra fatale che rappresenta il budget dei delitti è pur troppo un numero costante da molti anni, e quindi indipendente dagli effetti della pura istruzione.

La facoltà di leggere e scrivere e far conti può trasformare e spostare gli elementi di quella cifra: dove mancasse la moralità e si sapesse il leggere e scrivere, potrebbe accadere di trovare il numero dei furti diminuito ed accresciuto invece quello delle falsificazioni delle firme e delle cambiali.

Allorchè in una legge sull'istruzione elementare da applicarsi in un paese in cui la maggioranza della popolazione è cattolica, è detto che il parroco interviene nelle deputazioni delle scuole per ciò che spetta alla istruzione religiosa dei cattolici, è detta una verità di fatto e n'è proclamata un'altra ben più grande, cioè il rispetto al supremo principio della libertà di coscienza che vuole che la scelta dell'istruzione religiosa sia lasciata liberamente ad ognuno secondo il dettato della propria coscienza.

Il Senato fa il suo dovere allorchè introduce nella legge sull'istruzione elementare l'ingerenza religiosa, cioè il fondamento vero dell'educazione, rispettando nel tempo stesso la libertà di coscienza e stabilendo quell'ingerenza in una misura che non possa togliere l'efficacia alla legge.

Io v'invito dunque, o signori, a votare unanimemente questa aggiunta, perchè, come ho avuto l'onore di dirvi altre volte, esprimerete così una verità e sarete atto di giustizia e di buona politica nel tempo stesso.

La modificazione che io propongo, consiste in un paragrafo che starebbe in testa all'articolo 5 e che sarebbe così redatto: « Le scuole elementari dipendono dai comuni che ne affidano la direzione e la sorveglianza immediata ad una deputazione speciale. Di questa deputazione perciò solo che spetta all'istruzione religiosa ad agli esami degli alunni cattolici fa parte uno dei parrochi del comune scelto dall'autorità comunale. »

Presidente. Domando se l'aggiunta del Senatore Matteucci è appoggiata.

(Appoggiata).

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani**. L'aggiunta che venne ora proponendo l'onorevole Senatore Matteucci è della natura di quella, che io con poco fausto destino aveva poco anzi avuto l'onore di sottoporre al Senato; essa è una disposizione che si trova nella legge del 1859 all'articolo 318. Ivi è detto che le scuole comunali sono dirette a norma delle leggi e dei regolamenti dei rispettivi municipii, i quali possono all'uopo istituire appositi sorveglianti o commissarii d'ispezione. A me pare che quest'articolo corrisponda precisamente al voto che veniva espresso dall'onorevole Senatore Matteucci.

Quindi io, coerente a quel principio di uniformità e di unificazione che mi moveva a fare la proposta dello

due disposizioni che non ebbero la fortuna di venire accolte, mi unisco volentieri all'onorevole Senatore Matteucci per appoggiare l'adozione di questa disposizione, come quella che segnerebbe pure un passo verso quella uniformità ed unificazione a cui sembra che i nostri sforzi debbano essere rivolti.

Senatore **Amari prof.** lo domando la parola individualmente, e non come membro dell'ufficio centrale, sia perchè su questo punto non ci siamo concordati, sia perchè questo non ha fatto oggetto del nostro studio e delle nostre deliberazioni. Io mi oppongo alla proposta del Senatore Matteucci, perchè vorrei conservare il più che sia possibile illeso quel principio, che con tanto stento siamo arrivati a metter in opera, cioè a dire la separazione del temporale dallo spirituale.

L'istituzione religiosa appartiene a un altro ordine che il civile, e non vorrei in nessun modo fare entrare nell'istruzione elementare le dignità ecclesiastiche, le quali sono sotto la dipendenza e l'influenza dei Vescovi e della Corte di Roma.

Aggiungo un'altra considerazione: nella legge attuale del 13 novembre 1859, è detto che i comuni possono incaricare una deputazione nella quale entra il parroco, ma non vedo dato ai comuni l'obbligo di adoperare la deputazione.

Ora noi non dobbiamo da un lato dettare per una legge precisa ai comuni il modo di sorveglianza da esercitarsi sulle scuole; tanto più che in molti comuni può accadere che le autorità municipali abbiano motivo di non restare contente del parroco, e di quella influenza che da lui sia esercitata sopra gli amministrati del comune, e perciò credo che non si debba dar luogo alla proposta Matteucci.

Senatore **Moris.** Ho domandato la parola semplicemente per far osservare come per una parte la proposta del Senatore Matteucci si trova compresa nell'articolo 325 della legge del 13 novembre 1859, e come per l'altra parte, quella cioè relativa alle commissioni esaminatrici, provveda l'articolo 36 del regolamento del 15 di settembre 1860. Nell'articolo citato della legge del 1860 sta scritto:

« Alla fine di ogni semestre vi sarà in ogni scuola comunale un esame pubblico, nel quale gli allievi saranno interrogati ciascuno sopra le materie insegnate nella propria classe.

« Il parroco esaminerà gli allievi di queste scuole sopra l'istruzione religiosa. Questo esame sarà dato nel tempo e nei luoghi che verranno stabiliti di comune accordo tra il municipio ed il parroco ».

Nel regolamento del 15 settembre 1860 all'articolo 36 sta scritto:

« All'esame di religione, cioè di catechismo e di storia sacra interverrà, oltre al soprintendente municipale, il parroco del luogo in cui la scuola ha sede od il sacerdote che sarà da lui delegato. Il tempo ed il luogo dello esame di religione saranno stabiliti dal sindaco e dal soprintendente municipale d'accordo col parroco.

« Non intervenendo il parroco per qualsiasi impedimento all'esame, questo sarà dato dal maestro della classe ».

Il Senatore Matteucci vedrà se l'articolo 325 letto sia da sostituirsi a parte della sua proposta, e se l'altra parte della proposta medesima riguardante la deputazione esaminatrice, debba appartenere al regolamento.

Senatore **San Martino.** Dichiaro in nome dell'ufficio centrale che questa disposizione fu trasandata nel progetto dell'ufficio medesimo, perchè pareva inutile essendo stato adottato dall'ufficio centrale il principio di fare una legge estesa a tutta Italia.

Si intese che le disposizioni inutili fossero da evitare ed era inutile in questo senso che tutti i giovani cattolici dovendo per le cose cattoliche dipendere necessariamente dal parroco, non sarebbe mai certo possibile che alcuno potesse trascurare la istruzione religiosa, ed eliminare il parroco da ogni ingerenza in questa istruzione.

Quindi l'ufficio centrale ha creduto che in una legge puramente civile, non fosse il caso di includere disposizioni meramente religiose.

Ora le condizioni sono cambiate, il sistema dell'ufficio centrale di fare una legge unica applicata a tutta Italia non fu accettato dal Senato. Come il relatore dell'ufficio centrale ha già dichiarato che si accosterebbe a tutte le idee le quali in altro modo vengano ad unificare la legge che si fa per la sola Emilia, con le leggi che esistono nelle altre parti dello Stato, per conseguenza se l'onorevole Senatore Matteucci volesse accettare semplicemente questi due articoli che esistono nella legge del 1859 i quali presso a poco corrispondono alla sua idea, l'ufficio centrale accetterebbe. Se il Senato crede, rileggo questi due articoli, i quali sono così concepiti:

Gli articoli sono: art. 319,

« Le scuole comunali, in cui vien data questa istruzione, sono dirette a norma della legge e dai regolamenti dei rispettivi municipii, i quali possono istituire all'uopo appositi sorveglianti o commissari d'ispezione. »

Art. 325, già accennato dal Senatore Moris:

« Alla fine di ogni semestre vi sarà in ogni scuola comunale un esame pubblico, nel quale gli allievi saranno interrogati ciascuno sopra le materie insegnate nella propria classe.

« Il parroco esaminerà gli allievi di queste scuole sopra l'istruzione religiosa. Quest'esame sarà dato nel tempo e luoghi che verranno stabiliti di comune accordo tra il municipio ed il parroco.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io non ho nulla da dire contro quest'aggiunta. Farò solo osservare che non sono molto in armonia fra loro, non hanno, direi, la forma sintetica della legge. Essa va per sommi capi, enuncia quelle prescrizioni che sono veramente essenziali alla istituzione delle scuole inferiori; non entra in tutto ciò che ha qualche cosa di particolare, di regolamentare, come l'ottimo Senatore Moris osservava.

Salvo queste riserve che fo per la disarmonia che

s'introdurrebbe nel tenore della legge, io non respingo l'aggiunta.

Senatore Matteucci. Siccome l'oggetto della mia proposta non era d'introdurre una cosa secondaria (il che mi spiace che si dica) ma una cosa molto importante, quella di dare il carattere dell'istruzione religiosa all'istruzione elementare, accolgo volentieri la proposta del Senatore San Martino, e invece del mio articolo accetto quelli che egli ha letto.

Ministro della Pubblica Istruzione. Debbo spiegare al Senato che io non chiamo certo secondario l'insegnamento religioso. Nessun qui lo considera come cosa secondaria. Rammenterò al Senatore Matteucci che nel progetto di legge l'insegnamento religioso è già prescritto. Quindi ripeto, che il regolarne i modi è piuttosto affare di regolamento.

Senatore Matteucci. Ed io domando una garanzia perchè quest'insegnamento religioso sia effettuato in modo efficace, e non ne trovo di migliore per i cattolici che stabilire un modo qualunque per il quale il prete cattolico sia assicurato che quell'insegnamento sia portato ad effetto.

Presidente. Leggerò gli articoli 318 e 325 (Vedi sopra).

Senatore Lauzi. Io mi sarei ben ristretto nelle mie osservazioni anche prima delle ultime cose dette dai Senatori S. Martino e Matteucci, per timore di essere tratto in una questione gravissima, che fu agitata in tante parti d'Europa, e che credo che il Parlamento riserverà a quell'epoca nella quale avremo da esaminare un completo sistema d'istruzione. Intanto mi limito a fare osservare che vi era già un cambiamento, che non credo utile, fra la proposta originaria dell'onorevole Senatore Matteucci e le disposizioni delle leggi vigenti nelle antiche province e nella Lombardia. Qui la guarentigia è data solamente coll'intervento del parroco all'esame: là era data al parroco una vigilanza continua. Non dico che fosse un male: tutt'altro! Dico però che è una differenza già essenziale che introduceva appunto una misura eccezionale in una sola provincia.

Voci. L'ha ritirata.

Senatore Lauzi. Lo so, ma soltanto per spiegare la chiesta parola, dico che ora la mia osservazione ha perduta ogni importanza.

Presidente. Metto ai voti la disposizione dell'articolo 318 della legge 13 novembre 1859 (Vedi sopra).

Chi la approva, voglia sorgere.

(Approvata).

La seconda parte è questa:

« Il parroco esaminerà gli allievi di questa scuola sopra l'istruzione religiosa. Questo esame sarà dato nel tempo e nei luoghi che verranno stabiliti di comune accordo tra il municipio ed il parroco ».

Senatore Notta. Bisognerebbe aggiungervi allievi cattolici.

Senatore Vigilani. Credo opportuno che prima di

procedere alla votazione, il Senato abbia presente una altra disposizione, oltre quelle che sono state lette dal signor Senatore Di S. Martino, relativa all'insegnamento religioso.

Essa è contenuta nell'art. 374, che dice:

« Gli allievi delle scuole pubbliche elementari i cui parenti avranno dichiarato di prendere essi stessi cura della loro istruzione religiosa, saranno dispensati dal seguire le lezioni di religione e dall'assistere agli esercizi che vi si attendono ».

Mi è sembrato utile di far presente al Senato l'esistenza di questa disposizione che mi pare possa influire sull'oggetto della presente discussione.

Presidente. Intende di fare una proposta?

Senatore Vigilani. Intendo soltanto di chiamare la attenzione del Senato sulla riferita disposizione senza fare alcuna proposta.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Se non s'inscrive anche l'articolo testè letto bisognerà aggiungervi la parola *cattolici*.

Senatore Galvagno. Domando la parola per pregare il Senato di far attenzione che noi non facciamo un Regolamento.

Senatore Roncalli Francesco. Con qual mezzo poi si potrà obbligare quel parroco che si rifiutasse a questo esame? Mi pare che si dovrebbe stabilire quest'obbligo in modo facoltativo. Il parroco potrà intervenir negli esami degli allievi del culto cattolico in quanto riguarda la materia religiosa, ma il dirlo in modo positivo, non so se questo convenga; perchè non vorrei che si facesse una legge, che il Ministero non potesse poi far eseguire.

Senatore Moris. Corrisponde all'articolo 36 del Regolamento 15 settembre 1850 che ho già letto al Senato.

Presidente. Metto ai voti la seconda parte dell'articolo 325 coll'aggiunta di *cattolici*, dopo la parola *allievi*.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Questo nuovo articolo non può rimaner solo; bisognerebbe aggiungere ancora l'articolo citato dal Senatore Moris, del quale confesso non aveva memoria.

Presidente. Io pregherei i signori Senatori che fanno delle avvertenze o proposte, di volerle formulare in iscritto. Allora l'ordine della discussione sarà migliore.

Se il Senatore Moris intende di introdurre l'articolo cui accennava l'onorevole Ministro, lo pregherei di farne proposta.

Senatore Moris. Ho già avvertito precedentemente che la parte dell'articolo che ho letto, relativa alla deputazione esaminatrice deve, per mio avviso, essere regolamentaria. Se il Senato crede che si possa introdurre nella legge, io non ho difficoltà; solo ho avvertito, come precedentemente biasi fatto oggetto di regolamento tutto quanto è relativo agli esami sull'istruzione religiosa.

Senatore Matteucci. Non istò a discutere che cosa vi è in questa legge che si possa convertire in regolamento; quello che vorrei ora introdurre in questa legge

è cosa molto semplice, e pare non esiga sviluppo; ma è cosa di principio, e che appunto per la sua semplicità deve far parte della legge.

Quest'è, e non ho ripugnanza alcuna a dirlo altamente, che la istruzione elementare nel nostro paese non può essere scompagnata dall'istruzione morale e religiosa. Ecco tutto; ammettete questo principio come volete, per me basta che entri nella legge.

Dove la maggioranza della popolazione è cattolica, non è giusto che non si faccia parola in una legge di istruzione elementare della maniera con cui il prete cattolico può assicurarsi dell'istruzione religiosa degli alunni.

Sono il primo a sostenere che la libertà di coscienza è una delle più grandi conquiste del genere umano; ma questo principio non osta ed anzi s'accorda coll'altro che, allorchè una grande maggioranza degli alunni di una scuola appartiene alla religione cattolica, possa il parroco assicurarsi se l'istruzione religiosa è data colle norme di questa religione.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Non vi è nulla di più vero, di quello che accennava il signor Senatore Matteucci, come non vi è nulla di più vero, esser cosa assurda porre in una legge civile una obbligazione ad un ministro di religione; poichè è fatto accertato, che quando lo si invita o lo si prega di intervenire egli risponde che non vi è obbligato, ed allorchè non lo si invita, o non lo si prega, allora si tace perchè non è pregato.

Io credo che, se vogliamo fare le cose convenientemente, bisogna evitare di stabilire l'obbligazione e lasciargli la semplice facoltà di intervenire. Questo è essenziale, altrimenti si dirà che l'autorità civile, vuole invadere l'autorità ecclesiastica.

Presidente. Il Senatore Notta ha la parola.

Senatore Notta. È mia intenzione soltanto di porre in avvertenza il Senatore Matteucci, che essendosi votato lo articolo 4, nel quale è precisamente contemplata la istruzione religiosa in questi termini *l'istruzione del grado inferiore comprende l'insegnamento religioso, ecc.* si è perciò già in questo articolo provveduto alla necessità che egli ha spiegato e che tutti riconosciamo, quella cioè di una istruzione morale e religiosa, che nessuno può negare sia il fondamento principale della società civile.

Per le ragioni poi che si sono già adottate, il modo con cui si debba procurare tale insegnamento, e il modo con cui si debba accertare se gli allievi abbiano ricevuto l'insegnamento morale e religioso, deggiono essere oggetto di regolamento, giacchè noi non possiamo fare una legge particolare per soli cattolici, ma tale che sia anche di norma per gli ebrei e per gli ebrei; non possiamo in un articolo di legge stabilire cosa la quale non sia applicabile a tutti indistintamente i religiosi a qualsivoglia riconosciuto culto appartengano; quindi dobbiamo lasciare che le disposizioni relative al modo di compartire e di accertare, se data sia tale istruzione, forni l'oggetto di speciale regolamento. Quando

si è votato l'articolo 4 che comprendeva l'elemento della istruzione religiosa, e l'articolo 5 il quale tende ad avere una vigilanza negli esami per assicurarsi se quella sia stata realmente data, non credo più di poter votare la proposta del Senatore Matteucci.

Senatore Matteucci. Sono due casi perfettamente diversi: in un articolo si parla dell'obbligo della istruzione religiosa, nell'altro articolo si completa questa istruzione è data. D'altronde poi fo appello all'ufficio centrale, che nel suo primo schema di legge aveva introdotto un articolo, che era precisamente quello di cui parliamo ora e che fu abbandonato, perchè si passava da una legge generale a una speciale. In quell'articolo esisteva precisamente questa prescrizione dell'esame dato dal parroco agli alunni cattolici.

Voci. Ai voti, ai voti.

Senatore Moris. Desidero anch'io, e non solo lo desidero, ma voglio l'insegnamento religioso, e voglio che l'esame di religione sia dato dal parroco, o da chi per esso, e senza di ciò non darei il mio voto favorevole alla legge; noto solo come le disposizioni relative alla deputazione per gli esami convenga che siano regolamentarie.

Senatore Pinelli. Io proporrei che per iscarsare le difficoltà che si fanno sopra l'articolo che si è letto, avente carattere più regolamentare che altro, si adottasse di preferenza l'articolo 5 del primo schema formato dall'ufficio centrale così concepito:

« Art. 5. Il parroco esamina gli alunni cattolici e le alunne cattoliche, sull'istruzione religiosa, nei tempi e modi che sono concertati col capo del comune. »

In questo modo mi pare che si raggiunga l'intento del Senato, che cioè l'istruzione religiosa sia sotto la vigilanza del parroco.

Presidente. Siccome la proposta testè fatta dal Senatore Pinelli di surrogare l'art. 5 del progetto dell'ufficio centrale è nuova, domando se è appoggiata.

(Appoggiata).

Senatore Giuliani. Io appoggio la proposta Pinelli, e l'appoggio dietro esperienza di un fatto che accadde in Lombardia e che ho veduto verificarsi: fatto del quale si sono occupati i giornali, e non sarà del tutto ignorato dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Alcuni parroci avevano dichiarato che trovarono la facoltà di esaminare gli allievi alla fin d'anno troppo scarsa dovendo essi accertarsi che l'insegnamento religioso era dato durante l'anno in modo consentaneo alla dottrina cattolica. Da ciò sarebbe derivato che all'esame finale, invece d'esaminare gli scolari, sarebbe stato di fatto esaminato il maestro con grave pericolo di scandalo. Mi pare che coll'articolo attuale il quale mette d'accordo il comune col parroco, la difficoltà sia sciolta.

Senatore Notta. L'articolo che si propone di aggiungere alla legge non sembra che debba formar parte della legge stessa, perchè questa si debba limitare ad indicare solamente i principii generali dirigenti, non già

ciò che riguarda l'applicazione dei principii medesimi.

Ora il progetto in discorso stabilisce già che l'istruzione del grado inferiore debbe riguardare l'istruzione religiosa e altre materie a cui l'istruzione elementare si riferisce.

Il vedere poi se gli alunni abbiano o no profitto, sia per l'istruzione religiosa, sia per le altre materie cui si riferisce l'istruzione elementare, non è soggetto che interessa questa legge, ma il regolamento.

Ora se si ordina di constatare il profitto fatto in materia religiosa, occorrerebbe seguire la stessa regola anche per le altre materie. Ciò, ripeto, mi sembra oggetto di regolamento.

Oltre a ciò aggiungo, che non converrebbe mettere il progetto che si discute in disaccordo colla legislazione delle altre province, dove quest'esame da farsi dal parroco, potrebbe non essere richiesto.

Quindi sembrami opportuno l'omettere questa parte. Non già che io creda che l'istruzione religiosa non debba essere il fondamento dell'istruzione elementare, ma perchè credo sia improprio l'occuparci dei risultati di questa nel progetto, e che la materia andrebbe meglio rimandata a regolamenti speciali, tanto più che, ove si voglia discendere ai particolari, noi troveremo altre cose da aggiungere al progetto, locchè riuscirebbe a pregiudizio della semplicità e chiarezza che è tanto necessaria.

Senatore **Alfieri**. Io crederei, che il Senato debba tener qualche conto delle osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro; se relativamente all'espressione usata nell'emendamento, che dice, se non m'inganno, il parroco esamina non sia meglio, come già si è fatto intendere, che si desse al parroco il diritto, la facoltà di esaminare; poichè altrimenti nascerebbe la questione di sapere, sino a qual punto si sia in diritto d'imporre al parroco quest'obbligo, e che cosa debba avvenire, ove quest'obbligo per lui non fosse adempiuto. Io credo che l'espressione il parroco ha il diritto, sia migliore di quella del parroco esamina.

Senatore **Matteucci**. Io mi contento dell'espressione *esamina* come è proposto dal Senatore **Pinelli**.

Io spero che verrà il giorno, e forse non è lontano in cui i parroci ed i comuni si mettano d'accordo sull'istruzione elementare, e sono certo che questo accadrà tanto meglio quanto più si procederà nelle vie della libertà in cui siamo, mostrandoci tutti egualmente intenti a procurare l'istruzione religiosa e morale degli alunni.

Presidente. Il Senatore **Alfieri** fa della sua proposta un sottoemendamento.

Esso sarebbe così concepito:

« Il parroco ha diritto di esaminare gli alunni cattolici e le alunne cattoliche nell'istruzione religiosa. »

Senatore **Lauzi**. Poichè il signor Senatore **Alfieri** è indifferente sull'usare la parola *diritto*, o l'altra *facoltà*, lo pregherei di usare di preferenza la parola *facoltà*.

Senatore **Alfieri**. Per me aderisco.

Presidente. Il sottoemendamento del Senatore **Alfieri** sarebbe in seguito di questa sostituzione così concepito:

« Il parroco ha facoltà di esaminare gli alunni cattolici e le alunne cattoliche sull'istruzione religiosa, nei tempi e nei modi che sono concertati col capo del comune. »

Domando se il sottoemendamento è appoggiato.

(Appoggiato).

Lo pongo ai voti.

(Approvato).

Adesso metto ai voti l'intero articolo (Vedi sopra).

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Questa disposizione e l'altra precedente che è quella dell'art. 318 della legge del 13 novembre 1859, formeranno la prima parte dell'art. 5.

Viene la seconda parte di cui ho già dato lettura.

Domando se vi è qualche osservazione.

Io però credo che sarà meglio disgiungere queste due disposizioni, e farne un articolo separato.

Senatore **Arnulfo**. Mi pare che sia da sopprimersi l'ultimo alinea dell'art. 5 ed in ogni caso si debba concepirlo diversamente, col sostituirvi cioè l'art. 330 della legge 13 novembre 1859. Quell'alinea dell'articolo non è necessario, perchè se si lascia ai comuni di giudicare dell'idoneità del maestro anche senza diploma, e con titoli equipollenti, si può con maggior ragione lasciare ai comuni di giudicare della moralità degli insegnanti; tanto più che l'attestazione di moralità dell'autorità municipale non deve essere un titolo al quale il comune, che deve eleggere il maestro, debba assolutamente deferire, ma deve essere in facoltà del medesimo di non accettare il candidato che si presenta, comunque munito di attestato di moralità, se aliunde le constasse del contrario. Ond'è che è inutile il prescrivere che si debba presentare un certificato qualsiasi; è inutile di prescrivere il modo col quale colui che si offre a maestro debba giustificare la sua moralità, la quale d'altronde può constare al comune indipendentemente anche da una dichiarazione dell'autorità d'altro municipio.

Credo poi che in ogni caso debba cambiarsi la redazione, ove il Senato decidesse di mantenere l'articolo, perchè in esso si dice che l'attestazione vuol essere rilasciata dall'autorità municipale del luogo ove è domiciliato il maestro.

Questa parola *autorità municipale* lascierebbe credere, che sia l'intero Consiglio comunale, il che renderebbe imbarazzante l'ottenere l'attestazione, perchè il Consiglio comunale non si convoca che rarissimamente nel corso dell'anno: ma quand'anche si dicesse che questa autorità municipale è rappresentata dal sindaco e dalla Giunta municipale, nasce un altro imbarazzo, ed è quello del domicilio. Il significato del vocabolo *domicilio* usato in una legge, deve desumersi dalla definizione, che ne dà il Codice civile, il quale definisce, che il domicilio del cittadino è il luogo, dove ha il principale suo stabilimento, i maggiori suoi interessi, per modo che ha ivi domicilio sebbene altrove dimori. Anzi la resi-

denza per ragioni di impiego non basta a cambiare il domicilio.

Ciò essendo, ove venga spedito il certificato dall'autorità municipale del luogo del domicilio legale, nel maggior numero dei casi non si conoscerà la moralità attuale dell'individuo, ma quella, tutto al più, di una epoca remota: chi ha l'obbligo di giustificare la moralità attuale, deve essere munito di un certificato di buona condotta, di onestà dall'autorità del luogo, ove ultimamente ha avuto la sua dimora; per conseguenza adottandosi l'alinea dell'articolo in discussione, ne deriverebbe, che l'attestazione sarebbe spedita da un comune; che appena in un tempo forse remoto ha conosciuto il maestro, e non da quel comune che ha visto le ultime sue azioni.

Risponde meglio all'uopo il concetto di cui nell'articolo 330 della legge 13 novembre 1859, così concepito:

« L'attestato di moralità sarà rilasciato, dopo la dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso

della Giunta comunale, dal Sindaco del comune in cui il candidato avrà avuto l'ultima sua dimora.

« Nel caso in cui questi non abiti nel comune da oltre un biennio, dovrà pure riportare un simile attestato dal comune, ove avrà precedentemente abitato. »

Con questo mezzo si ottiene facilmente il certificato in ogni tempo, perchè la Giunta comunale si convoca sovente e il sindaco, sentita la Giunta, può spedire il certificato. Si ottiene poi una giustificazione più appagante quando l'attestato emana non dal comune del domicilio legale, ma dal comune in cui realmente nel biennio l'individuo ebbe la dimora. Allora il comune può attestare qual condotta ebbe il maestro. Quindi spero che l'ufficio centrale vorrà aderire alla soppressione dell'articolo, ed in ogni caso sostituire l'art. 330, all'alinea dell'art. 5 proposto.

Senatore Cibrario. Non siamo più in numero.

Presidente. Il Senato non essendo più in numero, rimando la discussione a lunedì venturo alle ore 2 p.

Le sedute è sciolta (ore 5 1/4).